

GIURISPRUDENZA ITALIANA

edicolaprofessionale.com/giurit

dal 1849

Dicembre 2018

Direzione

Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni
Claudio Consolo - Gastone Cottino
Enrico Gabrielli - Francesco Palazzo
Mattia Persiani - Mariano Protto - Pietro Rescigno
Giorgio Spangher - Francesco Tesauro

Responsabilità civile dei magistrati

Opposizione all'esecuzione forzata tributaria

Misura dell'indennità per il licenziamento illegittimo

Peculato e truffa aggravata

Percorsi di giurisprudenza

Particolare tenuità del fatto

Dottrina e attualità giuridiche

La nozione di contratto

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abb. post. - D.L. 353/2003 conv. in L. 27/2/2004, n. 469 art. 1, comma 1, DCB/Mil - ISSN 1125-3029



SOCIETÀ COOPERATIVE E CONSORZI

a cura di L. MACRÌ, D. ZANNONI, R. SABADINI

€ 65

Cod. 00230505

La Guida affronta tutti gli aspetti relativi alla disciplina delle Società cooperative, offrendo un quadro della normativa e suggerendo soluzioni ed approcci metodologici, alla luce delle **novità** introdotte con **D.Lgs. 03/07/2017, n. 117**, che disciplina il **“terzo settore”** e con **D.M. 12/06/2017** che aggiorna il **Modello di verbale di revisione cooperativa**. Gli autori approfondiscono le regole a cui devono attenersi le società costituite in forma di cooperative e consorzi, partendo dalla costituzione della medesima, alla sua gestione, alle particolarità fiscali, ai rapporti fra i soci, agli organi sociali ed al loro funzionamento. Il volume è ricco di esemplificazioni pratiche, interpretazioni amministrative e sentenze che hanno fornito indicazioni sui vari aspetti della materia.

Utile un'**Appendice finale** su Regolamenti inerenti la disciplina del rapporto di lavoro, per la raccolta del prestito sociale a confronto, verbali di assemblea straordinaria e del Consiglio di Amministrazione.

Ogni area è analizzata sotto tutti i profili attraverso la partecipazione di un **pool di autori con differenti competenze** sostanziali, fiscali, penali, contabili.



GIURISPRUDENZA ITALIANA

Direzione

Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Claudio Consolo - Gastone Cottino - Enrico Gabrielli - Francesco Palazzo - Mattia Persiani - Mariano Protto - Pietro Rescigno - Giorgio Spangher - Francesco Tesaurò

Comitato di Direzione

Emilio Balletti - Fabio Basile - Chiara Besso - Salvatore Boccagna - Guido Bonfante - Mauro Bove - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto Caranta - Antonio Carratta - Franco Carinci - Raffaele Caterina - Piermaria Corso - Pasquale Costanzo - Elena D'Alessandro - Marco Dell'Utri - Madia D'Onghia - Alfredo Gaito - Fiorella Lunardon - Valerio Maio - Michel Martone - Enrico Minervini - Marcella Negri - Stefano Pagliantini - Stefano Petitti - Pietro Pustorino - Marco Ricolfi - Lucia Risicato - Alberto A. Romano - Achille Saletti - Marcella Sarale - Marco Sica - Gianluca Sicchiero - Roberto Weigmann

Comitato di Redazione

Daniele Amoroso - Stefania Baiona - Laura Baccaglini - Giovanni Barrocu - Andrea Barenghi - Ettore Battelli - Angelo Bertolotti - Luca Boggio - Manfredi Bontempelli - Mia Callegari - Lisia Carota - Maurizio Cavanna - Tilde Cavaliere - Stefano A. Cerrato - Daniela Chinnici - Alessandro Cogo - Riccardo Conte - Claudio Contessa - Eugenio Dalmotto - Massimo D'Auria - Eva Desana - Amalia Diurni - Margherita Dominici - Emanuela Fiata - Giorgio Frus - Giulia Garesio - Domenico Garofalo - Filippo Giunchedi - Federica Godio - Silvia Ingegnatti - Katia La Regina - Sergio Luoni - Matteo Lupano - Barbara Mameli - Enrico Marellò - Silvia Mirate - Alessandro Monteverde - Edoardo Morino - Luciano Olivero - Antonello Olivieri - Massimo Francesco Orzan - Paolo Patrito - Luca Penasa - Barbara Petrazzini - Fabrizio Piraino - Federico Riganti - Rossella Rivaro - Carmela Robustella - Rita Rolli - Alberto Ronco - Marco Russo - Riccardo Russo - Fabrizia Santini - Anna Saraceno - Nicola Sartori - Silvio Sau - Roberto Senigaglia - Marina Spiotta - Marcello Stella - Eugenia Tonello - Alessandro Turchi - Davide Turròni - Vincenzo Verdicchio

Recentissime

Daniele Amoroso - Paolo e Vincenzo Carbone - Claudio Contessa - Massimo Francesco Orzan - Giuseppe Santalucia

Comitato per la Valutazione

Niccolò Abriani - Luigi Balestra - Angelo Barba - Roberto Bartoli - Alessandro Bellavista - Massimo Bione - David Brunelli - Vincenzo Calandra Buonauro - Alberto Cadoppi - Piera Campanella - Guido Canale - Francesco Caprioli - Angelo Castagnola - Giuseppe Cataldi - Maria Cristina Cataudella - Gino Cavalli - Roberto Calvo - Francesco Cavazzuti - Massimo Ceresa Gastaldo - Alessandro Ciatti - Silvia Cipollina - Nicola Cipriani - Carlotta Conti - Giorgio Costantino - Renzo Costi - Donatella Curtotti - Domenico Dalfino - Giovanni D'Amico - Marco De Cristoforo - Giovannangelo De Francesco - Maria Vita De Giorgi - Francesco Delfini - Maria Valeria Del Tufo - Pierpaolo Dell'anno - Giancarlo De Vero - Vincenzo Di Cataldo - Marcello Di Filippo - Adolfo di Majo - Angelo Federico - Paola Ferrari - Fiorenzo Festi - Franco Fichera - Luigi Fiorillo - Enrico Follieri - Gabriele Fornasari - Gabriele Franza - Novella Galantini - Paolo Gallo - Marco Gambacciani - Alberto Gargani - Pietro Gargiulo - Giulio Garuti - Alessandro Giovannini - Andrea Giussani - Enrico Gagnoli - Giulio Illuminati - Massimo Iovane - Maurizio Irrera - Alberto Jorio - Leonardo Lenti - Mario Libertini - Stefano Liebman - Francesco Luiso - Vincenzo Maiello - Andrea Maltoni - Adelmo Manna - Antonella Marandola - Maria Riccarda Marchetti - Marino Marinelli - Enrico Marzaduri - Maria Rosaria Mauro - Agostino Meale - Elena Merlin - Fabio Merusi - Paolo Montalenti - Salvatore Monticelli - Paolo Morozzo della Rocca - Paolo Moscarini - Ilaria Pagni - Michele Papa - Paolo Pascucci - Giorgio Pastori - Salvatore Patti - Marco Pelissero - Luca R. Perfetti - Lorenzo Picotti - Federico Maria Putaturo Donati - Maurizio Ricci - Vincenzo Ricciuto - Alessandra Rossi - Giuseppe Ruffini - Laura Salvaneschi - Davide Sarti - Bruno Sassani - Franco Gaetano Scoca - Michele Sesta - Marco Spolidoro - Alberto Stagno d'Alcontres - Luigi Stortoni - Giuliano Tabet - Michele Taruffo - Paolo Tosi - Luigi Carlo Ubertazzi - Daniela Valentino - Antonio Vallini - Giovanna Visintini - Tiziana Vitarelli - Giuseppe Zanarone

Segnalazioni di provvedimenti

La Redazione di "Giurisprudenza italiana" invita i propri Lettori ad inviare provvedimenti di merito e legittimità che per l'importanza degli argomenti trattati e la peculiarità delle interpretazioni contenute meritano di essere pubblicati su questa Rivista.

Il testo completo dei provvedimenti potrà essere inviato:

- via e-mail a: domenica.distefano@wolterskluwer.com

- oppure per posta a: "Giurisprudenza italiana", dott.ssa Domenica Distefano presso Wolters Kluwer Italia s.r.l., Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano.

Sarà cura della Redazione riportare nell'intestazione dei provvedimenti pubblicati i nomi dei Giudici e degli Avvocati difensori.

Per informazioni in merito a contributi e articoli telefonare al seguente numero: 02.82476881.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonella Loporchio

Passaggio registro SICID n. 1297/18 n. 3 del 17 gennaio 2018. Registro stampa già n. 321/1948.

© 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano

REDAZIONE

Ines Attorresi, Francesco Cantisani, Domenica Distefano
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano

SELEZIONE SENTENZE

La selezione delle sentenze in materia di diritto civile, processuale civile, lavoro e penale è a cura dell'avv. Simone Ferrari.

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia s.r.l.

COMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche S.r.l. - Corsico (MI)

STAMPA

GRAFICA VENETA S.p.A.

Via Malcantone, 2 - 35010 Trebaseleghe (PD)

Per informazioni in merito a contributi, articoli e argomenti trattati, scrivere a:
domenica.distefano@wolterskluwer.com

UFFICIO ABBONAMENTI

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Ufficio Abbonamenti
Via Ostiense, 131/L - Palazzo Argonauta - Corpo C1 - 6° piano - 00154 Roma, Italy.

Telefono: 199.100.120

(costo massimo € 0,1449 al minuto da rete fissa senza scatto alla risposta e da rete mobile legato all'operatore utilizzatore)

Fax: 199.100.150

e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

Per comunicazioni con l'Ufficio Abbonamenti (cambio indirizzo, richiesta arretrati, ecc.), è utile indicare il codice cliente.

ABBONAMENTO 2019

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione € 300,00

Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 290,00 + IVA 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione € 600,00

Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 290,00 (esente IVA)

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, oppure a mezzo PEC all'indirizzo: contact@wkicert.it.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro e non oltre un mese dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine saranno spediti contro rimessa dell'importo.

Il prezzo dell'abbonamento carta comprende la consultazione digitale della rivista.

Le versioni digitali sono consultabili online su www.edicolaprofessionale.com/giurit, tablet e smartphone scaricando l'App Edicola professionale.

Le richieste potranno essere inoltrate alle Agenzie operanti sul territorio nazionale oppure a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Il pagamento potrà essere effettuato con un versamento intestato a Wolters Kluwer Italia Srl - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano - utilizzando le seguenti modalità:

- Conto Corrente Postale 54738745

- Conto corrente Bancario 615222314167

INTESASANPAOLO - AG. ROMA

intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

IBAN IT32K0306905070615222314167

Importante: indicare la causale del versamento

Servizio Clienti: tel. 02.824761 e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Le opinioni presenti nei contenuti pubblicati sulla Rivista sono libera espressione del pensiero degli Autori e non impegnano in alcun modo l'Editore.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).



Indice sommario

Recentissime

Cassazione civile	Controversia tra lavoratore tunisino e società italiana: giurisdizione Cassazione civile, Sez. un., 22 ottobre 2018, n. 26597	2589
	L'assemblea sul posto di lavoro può essere indetta anche da un componente della R.S.U. Cassazione civile, Sez. lav., 18 ottobre 2018, n. 26210	2590
	Transazione e rinuncia all'azione di nullità di un contratto illecito Cassazione civile, Sez. II, 18 ottobre 2018, n. 26168	2591
	Confondibilità del marchio Cassazione civile, Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26000 (ordinanza)	2592
	Il trattamento dei dati personali biometrici va notificato al Garante Cassazione civile, Sez. VI-I, 15 ottobre 2018, n. 25686 (ordinanza)	2593
	Richiesta di revoca dello stato di adottabilità e affidamento preadottivo Cassazione civile, Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25408 (ordinanza)	2594
	In assenza di matrimonio il mantenimento del figlio comprende diversi obblighi Cassazione civile, Sez. VI-I, 10 ottobre 2018, n. 25134 (ordinanza)	2595
	Restituzione dell'attribuzione patrimoniale per l'associazione professionale non realizzata Cassazione civile, Sez. VI-I, 9 ottobre 2018, n. 24791 (ordinanza)	2596
	La risoluzione di donazione modale decorre dall'inadempimento Cassazione civile, Sez. II, 3 ottobre 2018, n. 24131	2597
	Il proprietario dell'auto danneggiata dalla pioggia non può invocare danni da prodotto difettoso Cassazione civile, Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23447	2598
Cassazione penale	Nomina del difensore di fiducia e modalità di trasmissione in cancelleria Cassazione penale, Sez. V, 23 novembre 2018 (ud. 20 settembre 2018), n. 53217	2599
	Esercizio abusivo della professione forense e particolare tenuità del fatto Cassazione penale, Sez. II, 22 novembre 2018 (ud. 13 novembre 2018), n. 52619	2600
	Maltrattamenti in famiglia e parentesi di riappacificazione Cassazione penale, Sez. VI, 16 novembre 2018 (ud. 20 settembre 2018), n. 51950	2601
	Trattative contrattuali, silenzio su circostanze rilevanti e truffa Cassazione penale, Sez. II, 16 novembre 2018 (ud. 27 settembre 2018), n. 51908	2602
Consiglio di Stato	Trasformazione in SpA delle banche popolari e diritto dell'UE Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2018, n. 6129 (ordinanza)	2603
	Di nuovo all'Adunanza Plenaria la questione degli oneri di sicurezza aziendali Consiglio di Stato, Sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6122 (ordinanza)	2604
	Circa i presupposti per l'adozione di un'interdittiva antimafia Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 6122	2605
	Inammissibilità del ricorso di primo grado e annullamento con rinvio Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 settembre 2018, n. 15	2606
Corti Europee	Abuso di contratti a tempo determinato e conversione in contratti a tempo indeterminato Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, 25 ottobre 2018, C-331/17	2608
	Il procedimento disciplinare dei magistrati alla prova dell'art. 6, 1° comma, Cedu Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 6 novembre 2018, ricorsi nn. 55391/13, 57728/13 e 74041/13	2609
	Disciplina dei cc.dd. "D.A.S.P.O." sportivi e principio di ne bis in idem Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15 ..	2612

Diritto Civile

Disabilità e acquisto della cittadinanza	Corte costituzionale, 7 dicembre 2017, n. 258	2614
	Diritto alla cittadinanza e tutela dei disabili, tra diritto interno e norme interposte di Luca Paladini	
Responsabilità dei magistrati	Cassazione civile, Sez. III, 18 maggio 2018, n. 12215	2624
	Clausola di salvaguardia (art. 2, 2° comma, L. n. 117/1988) e creatività dell'interprete, di Sara Landini	
Vendita, onere reale, garanzie	Cassazione civile, Sez. II, 28 dicembre 2017, n. 31005	2632
	Vendita di terra inquinata: quali garanzie per il compratore?, di Marta Cenini	
Protezione dei dati personali	Cassazione civile, Sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30984	2639
	Trattamento di dati sensibili e principio di responsabilizzazione, di Annarita Ricci	
Idrocarburi	Cassazione civile, Sez. II, 6 giugno 2017, n. 14004	2648
	Calo fisiologico degli idrocarburi ed "adeguamento" del prezzo di Enrico Minervini	

Indici

Danno da fauna selvatica	TAR Venezia, 22 novembre 2017, n. 1043 Danno cagionato da fauna selvatica e tutela dell'imprenditore agricolo di Mario Mauro	2651
Diritto Processuale Civile		
Esecuzione forzata tributaria	Corte costituzionale, 31 maggio 2018, n. 114 Il discutibile ampliamento dell'opposizione all'esecuzione in materia tributaria conseguente all'intervento della Corte costituzionale , di Antonio Guidara	2661
Revocazione	Corte costituzionale, 27 aprile 2018, n. 93 La contrarietà alle pronunce della Corte EDU non è motivo di revocazione di Camilla Scalvini	2667
Sezioni specializzate in materia di impresa	Cassazione civile, Sez. VI, 15 maggio 2018, n. 11884 (ordinanza) Cassazione civile, Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4706 (ordinanza) Sui rapporti tra sezioni specializzate per l'impresa e sezioni ordinarie del tribunale , di Maddalena Ciccone	2672 2672
Diritto Commerciale		
S.r.l. – Clausole <i>put and call</i>	Cassazione civile, Sez. I, 4 maggio 2018, n. 10583 Opzioni put a prezzo predefinito e divieto del patto leonino , di Antonio Petrucci	2683
Polizze vita <i>unit linked</i>	Cassazione civile, 30 aprile 2018, n. 10333 (ordinanza) Sul collocamento di polizze assicurative unit linked tramite una società fiduciaria di Barbara Petrazzini	2687
Società consortili – Clausola “di ribaltamento”	Cassazione civile, Sez. I, 2 febbraio 2018, n. 2623 Brevi note in tema di clausole di “ribaltamento” delle perdite sui consorziati di Maurizio Cavanna	2693
Registro imprese	Tribunale Roma, Giudice del Registro Imprese, 9 gennaio 2018 Tribunale Roma, Giudice del Registro Imprese, 14 marzo 2018 Tribunale Bari, 28 maggio 2018 Il controllo del Conservatore (e del Giudice) del Registro delle imprese di Sergio Luoni	2697 2699 2699
Trasferimento d'azienda	Tribunale Milano, 26 settembre 2017 Cessione occulta di azienda e tutela dei creditori , di Maria Di Sarli	2706
Diritto del Lavoro		
Licenziamento illegittimo	Corte costituzionale, 8 novembre 2018, n. 194 La Consulta e la rivoluzione sulla misura dell'indennità per il licenziamento illegittimo , di Carmelo Romeo	2710
Lavoro subordinato	Tribunale Isernia, Sez. lavoro, 16 marzo 2018, n. 99 Gli elementi indiziari che rivestono carattere sussidiario al vincolo di subordinazione: un sottile confine tra lavoro subordinato, autonomo e volontario di Andrea Bombelli	2717
Licenziamento disciplinare	Tribunale Bologna, Sez. lav., 18 gennaio 2018, n. 36 Corte d'Appello Bologna, Sez. lav., 22 maggio 2018, n. 573 Giudicato di assoluzione ed effetto preclusivo nel giudizio civile di Gianluca Lucchetti	2723 2724
Diritto Amministrativo		
Distanze legali	Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 1309 Disciplina delle distanze legali nel caso di tettoie aperte e amovibili non precarie di Domenico Chinello	2729
Diritto Penale		
Reati tributari	Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 2 maggio 2018, C-574/15 Le soglie di punibilità dei reati tributari al vaglio della Corte di giustizia di Anna Francesca Masiero	2735
Autoriciclaggio	Cassazione penale, Sez. II, 5 luglio 2018 (ud. 7 giugno 2018), n. 30399 Autoriciclaggio, “mera utilizzazione” e “godimento personale”: soluzione di un enigma solo apparente , di Enrico Basile	2741
Peculato e truffa	Cassazione penale, Sez. VI, 9 marzo 2018 (ud. 1° febbraio 2018), n. 10762 Il peculato “usurpa” la truffa aggravata , di Edoardo Mazzantini	2749

Diritto Processuale Penale		
Misure cautelari personali	Cassazione penale, Sez. II, 16 ottobre 2018 (c.c. 5 luglio 2018), n. 46951 Condanna in abbreviato ex art. 416 bis c.p. e misura cautelare di Antonella Marandola	2757
Appello della parte civile	Cassazione penale, Sez. V, 9 ottobre 2018 (c.c. 13 settembre 2018), n. 45343 Appello della parte civile e divieto della reformatio in peius , di Giorgio Spangher	2760
Ricorso per cassazione	Cassazione penale, Sez. II, 31 maggio 2018 (c.c. 26 aprile 2018), n. 24576 Il "Protocollo" tra il CNF e la Cassazione e il vaglio di inammissibilità dei ricorsi di Giorgio Spangher	2762
Percorsi di giurisprudenza		
Particolare tenuità del fatto	Particolare tenuità del fatto: l'art. 131 bis c.p. al vaglio della giurisprudenza a cura di Silvia Larizza	2766
Dottrina e attualità giuridiche		
Nozione di contratto	La nozione di contratto (Appunti su contratto, negozio giuridico e autonomia privata) di Enrico Gabrielli	2780

Indice degli autori

- Enrico Basile**, *Autoriciclaggio, “mera utilizzazione” e “godimento personale”: soluzione di un enigma solo apparente*, 2744.
- Andrea Bombelli**, *Gli elementi indiziari che rivestono carattere sussidiario al vincolo di subordinazione: un sottile confine tra lavoro subordinato, autonomo e volontario*, 2718.
- Maurizio Cavanna**, *Brevi note in tema di clausole di “ribaltamento” delle perdite sui consorziati*, 2694.
- Marta Cenini**, *Vendita di terra inquinata: quali garanzie per il compratore?*, 2634.
- Domenico Chinello**, *Disciplina delle distanze legali nel caso di tettoie aperte e amovibili non precarie*, 2729.
- Maddalena Ciccone**, *Sui rapporti tra sezioni specializzate per l'impresa e sezioni ordinarie del tribunale*, 2674.
- Maria Di Sarli**, *Cessione occulta di azienda e tutela dei creditori*, 2707.
- Enrico Gabrielli**, *La nozione di contratto. (Appunti su contratto, negozio giuridico e autonomia privata)*, 2780.
- Antonio Guidara**, *Il discutibile ampliamento dell'opposizione all'esecuzione in materia tributaria conseguente all'intervento della Corte costituzionale*, 2661.
- Sara Landini**, *Clausola di salvaguardia (art. 2, 2° comma, L. n. 117/1988) e creatività dell'interprete*, 2627.
- Silvia Larizza**, *Particolare tenuità del fatto: l'art. 131 bis c.p. al vaglio della giurisprudenza*, 2766.
- Gianluca Lucchetti**, *Giudicato di assoluzione ed effetto preclusivo nel giudizio civile*, 2725.
- Sergio Luoni**, *Il controllo del Conservatore (e del Giudice) del Registro delle imprese*, 2700.
- Antonella Marandola**, *Condanna in abbreviato ex art. 416 bis c.p. e misura cautelare*, 2758.
- Anna Francesca Masiero**, *Le soglie di punibilità dei reati tributari al vaglio della Corte di giustizia*, 2735.
- Mario Mauro**, *Danno cagionato da fauna selvatica e tutela dell'imprenditore agricolo*, 2652.
- Edoardo Mazzantini**, *Il peculato “usurpa” la truffa aggravata*, 2750.
- Enrico Minervini**, *Calo fisiologico degli idrocarburi ed “adeguamento” del prezzo*, 2649.
- Luca Paladini**, *Diritto alla cittadinanza e tutela dei disabili, tra diritto interno e norme interposte*, 2614.
- Barbara Petrazzini**, *Sul collocamento di polizze assicurative unit linked tramite una società fiduciaria*, 2689.
- Antonio Petrucci**, *Opzioni put a prezzo predefinito e divieto del patto leonino*, 2685.
- Annarita Ricci**, *Trattamento di dati sensibili e principio di responsabilizzazione*, 2641.
- Carmelo Romeo**, *La Consulta e la rivoluzione sulla misura dell'indennità per il licenziamento illegittimo*, 2710.
- Camilla Scalvini**, *La contrarietà alle pronunce della Corte EDU non è motivo di revocazione*, 2668.
- Giorgio Spangher**, *Appello della parte civile e divieto della reformatio in peius*, 2761.
- Id.**, *Il “Protocollo” tra il CNF e la Cassazione e il vaglio di inammissibilità dei ricorsi*, 2764.

Indice dei provvedimenti

Corti europee				n.	pag.					n.	pag.		
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA													
Sez. X	25 ottobre 2018	C-331/17			2608	Sez. II	22 novembre 2018		52619	2600			
Sez. Gr.	2 maggio 2018	C-574/15			2735		(ud. 13 novembre 2018)						
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO													
Sez. I	8 novembre 2018	19120/15			2612	Sez. VI	16 novembre 2018		51950	2601			
Gr. Cam.	6 novembre 2018	55391/13					(ud. 20 settembre 2018)						
		57728/13				Sez. II	16 novembre 2018		51908	2602			
		74041/13			2609		(ud. 27 settembre 2018)						
Corte costituzionale													
	8 novembre 2018				194	2612	16 ottobre 2018		46951	2757			
	31 maggio 2018				114	2661	(c.c. 5 luglio 2018)						
	27 aprile 2018				93	2667	Sez. V	9 ottobre 2018		45343	2760		
	7 dicembre 2017				258	2614		(c.c. 13 settembre 2018)					
Cassazione civile													
Sez. un.	22 ottobre 2018				26597	2589	Sez. II	5 luglio 2018		30399	2741		
Sez. lav.	18 ottobre 2018				26210	2590		(ud. 7 giugno 2018)					
Sez. II	18 ottobre 2018				26168	2591	Sez. II	31 maggio 2018		24576	2762		
Sez. I	17 ottobre 2018				26000 (ord.)	2592		(c.c. 26 aprile 2018)					
Sez. VI-I	15 ottobre 2018				25686 (ord.)	2593	Sez. VI	9 marzo 2018		10762	2749		
Sez. VI-I	12 ottobre 2018				25408 (ord.)	2594		(ud. 1° febbraio 2018)					
Sez. VI-I	10 ottobre 2018				25134 (ord.)	2595	Consiglio di Stato						
Sez. VI-I	9 ottobre 2018				24791	2596	Sez. VI	26 ottobre 2018		6129 (ord.)	2603		
Sez. II	3 ottobre 2018				24131	2597	Sez. V	26 ottobre 2018		6122 (ord.)	2604		
Sez. III	28 settembre 2018				23447	2598	Sez. III	9 ottobre 2018		6122	2605		
Sez. III	18 maggio 2018				12215	2624	Ad. Plen.	28 settembre 2018		15	2606		
Sez. VI	15 maggio 2018				11884 (ord.)	2672	Sez. VI	2 marzo 2018		1309	2729		
Sez. I	4 maggio 2018				10583	2683	Corte d'Appello						
	30 aprile 2018				10333 (ord.)	2687							
Sez. I	28 febbraio 2018				4706 (ord.)	2672	Bologna	22 maggio 2018		573	2724		
Sez. I	2 febbraio 2018				2623	2693	Tribunali						
Sez. II	28 dicembre 2017				31005	2632	Bari	28 maggio 2018			2699		
Sez. un.	27 dicembre 2017				30984	2639	Isernia	16 marzo 2018		99	2717		
Sez. II	6 giugno 2017				14004	2648	Roma	14 marzo 2018			2699		
Cassazione penale													
Sez. V	23 novembre 2018				53217	2599	Bologna	18 gennaio 2018		36	2723		
	(ud. 20 settembre 2018)						Roma	9 gennaio 2018			2697		
							Milano	26 settembre 2017			2706		
T.A.R.													
							Venezia	22 novembre 2017		1043	2651		

Indice analitico

Adozione

- Adottabilità del figlio minore – Affidamento preadottivo (Cass. civ., Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25408); 2594.

Appello penale

- Appello della parte civile – *Reformatio in peius* – Divieto – Operatività (Cass. pen., Sez. V, 9 ottobre 2018 (c.c. 13 settembre 2018), n. 45343); 2760.

Associazione di tipo mafioso

- Annullamento misura cautelare – Assenza gravi indizi di colpevolezza – Condanna in primo grado – Obbligatorietà custodia cautelare in carcere (Cass. pen., Sez. II, 16 ottobre 2018 (c.c. 5 luglio 2018), n. 46951); 2757.

Autoriciclaggio

- Mera utilizzazione – Godimento personale (Cass. pen., Sez. II, 5 luglio 2018 (ud. 7 giugno 2018), n. 30399); 2741.

Azienda

- Debiti aziendali – Responsabilità – Danno (Trib. Milano, 26 settembre 2017); 2706.
- Trasferimento – Forma negoziale (Trib. Milano, 26 settembre 2017); 2706.

Banche

- Nuova disciplina delle banche popolari (D.L. n. 3/2015) – Individuazione di una soglia di attivo oltre la quale è obbligatoria la trasformazione in SpA – Possibilità di differire o limitare il rimborso delle azioni del socio recedente – Compatibilità con il Reg (UE) 575/2013 e con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Cons. di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2018, n. 6129); 2603.

Cittadinanza

- Acquisto – Straniero – Obbligo di giuramento – Grave e accertata disabilità (Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258); 2614.

Competenza e giurisdizione civile

- Sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie – Questione di competenza (Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4706); 2672.
- Sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie – Questione di competenza – Regolamento di competenza (Cass. civ., Sez. VI, 15 maggio 2018, n. 11884); 2672.

Contratti della P.A.

- Ammissione ed esclusione dalle pubbliche gare – Mancata indicazione in sede di offerta dei costi per la sicurezza cc.dd. “interni o aziendali” – Omessa previsione nell’ambito della *lex specialis* della gara – Conseguenze (Cons. di Stato, Sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6122); 2604.

Contratto in genere

- Transazione – Rinuncia in sede transattiva all’azione di nullità di un contratto illecito – Rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità – Contrasto con l’art. 1972, 1° comma, c.c. (Cass. civ., Sez. II, 18 ottobre 2018, n. 26168); 2591.

Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

- Divieto di *bis in idem* (Art. 4 Protocollo 7 CEDU) – Misure di prevenzione dei disordini nel corso degli eventi sportivi – Sanzioni – Natura penale (Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15); 2612.
- Procedimento disciplinare concernente magistrati – Violazione dell’art. 6 Cedu sotto il profilo del diritto ad un giudice indipendente e imparziale – Esclusione – Fattispecie – Violazione dell’art. 6 Cedu sotto il profilo del diritto al controllo giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi

e del diritto alla pubblica udienza – Sussistenza – Fattispecie (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 6 novembre 2018, ricorsi nn. 55391/13, 57728/13 e 74041/13); 2609.

Danni patrimoniali e non patrimoniali

- Auto che si spegne per l’acqua piovana sulla strada – Prodotto difettoso – Esclusione (Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23447); 2598.
- Danno da fauna selvatica – Indennizzo *ex art.* 26 L. 11 febbraio 1992, n. 57 – Presupposti – Misura – Rapporto con risarcimento del danno (TAR Venezia, 22 novembre 2017, n. 1043); 2651.

Difesa e difensori

- Nomina – Trasmissione all’Autorità giudiziaria procedente – A mezzo PEC – Ritualità – Esclusione (Cass. pen., Sez. V, 23 novembre 2018 (ud. 20 settembre 2018), n. 53217); 2599.

Edilizia ed urbanistica

- Realizzazione di una tettoia amovibile non precaria – Rispetto delle distanze legali fra pareti finestrate *ex art.* 9, D.M. n. 1444/1968 – Necessità – Ragioni – Nozione di costruzione – Sussiste (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 1309); 2729.

Filiazione

- Doveri verso il figlio dei genitori anche in mancanza di matrimonio – Pluralità di obblighi – Esigenze del figlio (Cass. civ., Sez. VI-I, 10 ottobre 2018, n. 25134); 2595.

Idrocarburi

- Vendita – Calo fisiologico – “Adeguamento” del prezzo (Cass. civ., Sez. II, 6 giugno 2017, n. 14004); 2648.

Imposte e tasse in genere

- Esecuzione forzata tributaria – Opposizioni agli atti successivi alla cartella di pagamento e all’avviso di intimazione – Opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. – Esclusione – Incostituzionalità (Corte cost., 31 maggio 2018, n. 114); 2661.

Impugnazioni in materia penale

- Cassazione – Motivi di ricorso – In genere – Specificità dei motivi – Tecnica espositiva – Richiesta di assoluzione e riduzione della pena – Inammissibilità – Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale – Rilevanza (Cass. pen., Sez. II, 31 maggio 2018 (c.c. 26 aprile 2018), n. 24576); 2762

Interessi

- Restituzione delle somme non dovute (Cass. civ., Sez. VI-I, 9 ottobre 2018, n. 24791); 2596.

Lavoro (rapporto)

- Rapporto di lavoro tra datore di lavoro italiano e lavoratore tunisino – Contrasto sulla risoluzione – Giurisdizione italiana (Cass. civ., Sez. un., 22 ottobre 2018, n. 26597); 2589.

Lavoro e previdenza (controversie)

- Licenziamento disciplinare – Fatto penalmente rilevante – Sentenza di assoluzione penale – Effetto preclusivo nel giudizio civile – Sussistenza (Trib. Bologna, Sez. lav., 18 gennaio 2018, n. 36); 2723.
- Licenziamento disciplinare – Fatto penalmente rilevante – Sentenza di assoluzione penale per insufficienza di prove – Effetto preclusivo nel giudizio civile – Insussistenza (Corte d’App. Bologna, Sez. lav., 22 maggio 2018, n. 573); 2724.
- Licenziamento disciplinare – Fatto penalmente rilevante – Sentenza di assoluzione penale per insufficienza di prove – Influenza sul giudizio civile della pronuncia e delle prove

raccolte nel processo penale (Corte d'App. Bologna, Sez. lav., 22 maggio 2018, n. 573); 2724.

Lavoro subordinato

- Assemblea sul posto di lavoro - Rappresentanza sindacale unitaria - Convocazione - È sufficiente la richiesta di un singolo componente (Cass. civ., Sez. lav., 18 ottobre 2018, n. 26210); 2590.
- Disciplina del contratto di lavoro a tutele crescenti - Licenziamento individuale - Mancata ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Misura dell'indennità risarcitoria - Ritenuta inadeguatezza del ristoro con preclusione di discrezionalità valutativa da parte del giudice - Questione di legittimità costituzionale: art. 1, 7° comma, lett. c), L. 10 dicembre 2014, n. 183; artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. - Illegittimità costituzionale parziale (Corte cost., 8 novembre 2018, n. 194); 2710.
- Qualificazione contratto - Differenza autonomia e subordinazione - Subordinazione ed elementi sussidiari - Lavoro gratuito (Trib. Isernia, Sez. lavoro, 16 marzo 2018, n. 99); 2717.

Marchi

- Marchi di impresa - Identico o simile - Anteriorità della registrazione - Indebiti vantaggi (Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26000); 2592.

Misure di prevenzione

- Informative interdittive prefettizie antimafia (D.Lgs. n. 159/2011, artt. 90-95) - Presupposti e condizioni di applicazione - Valutazione degli indici di un tentativo di condizionamento e del pericolo di infiltrazione malavita (Cons. di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 6122); 2605.

Obbligazioni e contratti

- Collocamento di polizza *unit linked* - Intervento di società fiduciaria "statica" - Ammissibilità - Valutazione di adeguatezza in capo al fiduciante - Necessità (Cass. civ., 30 aprile 2018, n. 10333); 2687.
- Polizza *unit linked* - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Giudizio di fatto - Configurabilità (Cass. civ., 30 aprile 2018, n. 10333); 2687.

Peculato

- Errore determinato dall'altrui inganno - Disponibilità frazionata - Procedura complessa - Compatibilità con la condotta di appropriazione - Esclusione della truffa aggravata (Cass. pen., Sez. VI, 9 marzo 2018 (ud. 1° febbraio 2018), n. 10762); 2749.

Processo amministrativo

- Annullamento con rinvio della sentenza di primo grado (art. 105 c.p.a.) - Tassatività ed eccezionalità delle relative ipotesi - Fattispecie di omessa pronuncia su una parte della domanda (Cons. di Stato, Ad. Plen., 28 settembre 2018, n. 15); 2606.

Protezione dei dati personali (Privacy)

- Trattamento dei dati personali - Dati biometrici - Identificazione univoca - Notifica al Garante (Cass. civ., Sez. VI-I, 15 ottobre 2018, n. 25686); 2593.
- Diritto - Dati sensibili (nozione di) - Trattamento di dati sensibili e finalità di pubblico interesse - Trattamento di dati sensibili e adempimento di obblighi contrattuali - Disciplina applicabile - Obblighi di sicurezza e tecniche di cifratura - Inderogabilità del dato normativo (Cass. civ., Sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30984); 2639.

Reati contro il patrimonio

- Truffa - Elemento oggettivo - Artifici o raggiri - Silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze - Idoneità a integrare il raggio - Sussistenza - Condizioni (Cass. pen.,

Sez. II, 16 novembre 2018 (ud. 27 settembre 2018), n. 51908); 2602.

Reati fiscali e tributari

- Imposta sul valore aggiunto - Omesso versamento - Soglie di punibilità - Obblighi di tutela - Interessi finanziari dell'Unione europea - Nozione di frode - Art. 1 Convenzione TIF (Corte di giust. dell'Unione Europea, Grande Sezione, 2 maggio 2018, C-574/15); 2735.
- Imposta sul valore aggiunto - Omesso versamento - Soglie di punibilità - Obblighi di tutela - Interessi finanziari dell'Unione europea - Nozione di frode - Convenzione TIF - Principio di effettività - Obblighi di disapplicazione (Corte di giust. dell'Unione Europea, Grande Sezione, 2 maggio 2018, C-574/15); 2735.
- Imposta sul valore aggiunto - Omesso versamento - Soglie di punibilità - Obblighi di tutela - Interessi finanziari dell'Unione europea - Principio di equivalenza - Compatibilità con il diritto dell'Unione europea - Art. 4, par. 3 TUE - Art. 325, par. 1 TFUE - Direttiva IVA (Corte di giust. dell'Unione Europea, Grande Sezione, 2 maggio 2018, C-574/15); 2735.

Reato in genere

- Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo - Atti di violenza e di afflizione - Periodi di riappacificazione - Alternanza - Rilevanza - Esclusione - Reato - Sussistenza (Cass. pen., Sez. VI, 16 novembre 2018 (ud. 20 settembre 2018), n. 51950); 2601.
- Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Professione legale - Svolgimento in modo continuativo - Particolare tenuità del fatto - Configurabilità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni (Cass. pen., Sez. II, 22 novembre 2018 (ud. 13 novembre 2018), n. 52619); 2600.

Responsabilità civile

- Magistrati e funzionari giudiziari (Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2018, n. 12215); 2624.

Revocazione (giudizio di)

- Attuazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Possibilità di riesaminare il merito di una sentenza passata in giudicato - Questione di costituzionalità - Infondatezza (Corte cost., 27 aprile 2018, n. 93); 2667.

Rinvio pregiudiziale

- Politica sociale - Dir. 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Normativa nazionale che esclude l'applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche (Corte di giust. dell'Unione Europea, Sez. X, 25 ottobre 2018, C-331/17); 2608.

Società

- Società a responsabilità limitata - Conservatore del Registro Imprese - Controllo - Verifica conformità atto al modello legale (Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 14 marzo 2018); 2699.
- Società a responsabilità limitata - Conservatore del Registro Imprese - Controllo - Verifica conformità atto al modello legale - Decisione di nomina amministratore in atto di donazione quote (Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 9 gennaio 2018); 2697.
- Società a responsabilità limitata - Giudice del Registro Imprese - Controllo - Verifica conformità atto al modello legale (Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 14 marzo 2018); 2699.
- Società a responsabilità limitata - Liquidazione - Mancato

Indici

- deposito dei bilanci – Cancellazione della cancellazione dal Registro Imprese (Trib. Bari, 28 maggio 2018); 2699.
- Società a responsabilità limitata – Opzioni *put* a prezzo predefinito – Ricognizione di debito – Patto leonino (Cass. civ., Sez. I, 4 maggio 2018, n. 10583); 2683.
- Società a responsabilità limitata – Recesso – Legittimazione alla cessione quote (Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 14 marzo 2018); 2699.
- Società a responsabilità limitata – Ufficio del Registro Imprese – Poteri di controllo (Trib. Bari, 28 maggio 2018); 2699.
- Società consortili – Clausola di ribaltamento delle perdite

sui soci – Introduzione in statuto (Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2018, n. 2623); 2693.

Successione legittima e testamentaria

- Diritti acquisiti nei confronti del *de cuius* – Rapporti nei confronti dei terzi (Cass. civ., Sez. II, 3 ottobre 2018, n. 24131); 2597.

Vendita

- Vendita immobiliare – Inquinamento di terreni oggetto del trasferimento – Onere reale – Garanzia del compratore *ex* art. 1489 c.c. – Esclusione (Cass. civ., Sez. II, 28 dicembre 2017, n. 31005); 2632.

Danno da fauna selvatica

TAR Venezia, 22 novembre 2017, n. 1043 – Pres. Nicolosi – Rel. Fenicia – A.A.V.V. (avv.ti Carrara, Bonfà) – Regione Veneto (avv.ti Zanon, Munari, Zanlucchi) – Provincia di Verona (avv.ti Biancardi, Sartori).

Danni patrimoniali e non patrimoniali – Danno da fauna selvatica – Indennizzo ex art. 26 L. 11 febbraio 1992, n. 57 – Presupposti – Misura – Rapporto con risarcimento del danno

Il danno da fauna selvatica subito dall'imprenditore agricolo, in quanto intimamente connesso alla tutela di interessi squisitamente pubblicistici, qual è quello alla protezione dell'ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica, non può ricevere riparazione nella sua interezza, bensì solo attraverso l'erogazione di un "contributo" da parte della Provincia, nei limiti di disponibilità del fondo predisposto dalla Regione e alle condizioni e nelle forme da quest'ultima stabilite.

Omissis. – L'art. 26 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 stabilisce che: "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione (...)".

Pertanto la legge quadro, a cui le leggi regionali si sono conformate, da un lato si riferisce ai "danni non altrimenti risarcibili", dall'altro non prevede il ristoro integrale di essi, ma "contributi per il risarcimento", ancorché in base a criteri oggettivi predeterminati, nei limiti – variabili – dell'entità dei fondi, onde non gravare la P.A. di oneri indeterminati ed imprevedibili nel loro ammontare a causa di eventi non ascrivibili a suoi comportamenti illegittimi, ma ricollegantisi alla tutela di interessi superiori – protezione della fauna selvatica ed interesse collettivo alla protezione dell'habitat naturale – affidati alle sue cure, ed in ragione dei quali è giustificato il sacrificio del danneggiato di non avere diritto all'integralità del risarcimento (cfr. Cass., S.U. 1050 del 2000).

La Regione del Veneto, dando attuazione ai principi contenuti nella menzionata legge dello Stato, ha previsto, nell'art. 28 della L. R. 9.12.1993 n. 50, innanzitutto l'adozione, insieme con il piano faunistico venatorio regionale, di un regolamento contenente, tra l'altro, "i criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo" di cui sopra. Questo stesso art. 28, poi, al comma 3, delega alle Province "l'erogazione dei contributi per il risarcimento" dei danni di cui all'art. 26 della legge statale e disciplina la composizione del comitato

che, a livello provinciale, deve gestire la quota del fondo ripartita a favore di ciascuna provincia.

A tutto ciò va aggiunto che la Regione Veneto, con l'art. 9 della legge 26.9.1999 n. 46, ha proceduto ad una "interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 9.12.1993 n. 50", stabilendo che esso si interpreta "nel senso che il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria è un contributo riconosciuto ai danneggiati nei limiti dello stanziamento annuale del capitolo di spesa previsto nell'apposito fondo regionale da ripartire tra le province con provvedimento della Giunta regionale".

Ciò premesso, nel caso di specie, dovendosi qualificare la domanda giudiziale della ricorrente come volta ad ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 28 della L.R. n. 50/1993 (come ritenuto dal Tribunale rimettente e condiviso dalla ricorrente che ha riassunto il giudizio dinanzi al g.a.), non essendovi nella fattispecie, come osservato dal Tribunale di Verona, "un diritto al risarcimento del danno, bensì un interesse legittimo all'agire corretto della P.A. con conseguente giurisdizione in capo al giudice amministrativo", tale domanda deve essere giudicata, innanzitutto, inammissibile, non venendo contestati gli atti del procedimento amministrativo volto alla liquidazione di tale indennizzo nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla Giunta regionale.

In effetti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, nell'ipotesi del danno causato dalla fauna selvatica, si è fuori dal paradigma della responsabilità aquiliana e quindi per danno ingiusto. Neppure può essere invocato il divieto di *neminem laedere*, posto dall'art. 2043 c.c., poiché nessun profilo di illiceità, nel comportamento delle Amministrazioni, viene posto nella norma statale o nelle norme regionali che prevedono il risarcimento o l'indennizzo, né sono previste circostanze qualificabili in termini di dolo o colpa, come la norma di cui all'art. 2043 c.c. invece richiede.

L'attivazione della responsabilità aquiliana, non dipende, infatti, in via esclusiva dal verificarsi di un danno, ma è subordinata alla formulazione di un giudizio di disvalore (Cass. S.U. n. 500/1999), nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che determina che il danno sia prodotto non iure, mentre, "nell'ipotesi in cui il danno venga configurato dal legislatore quale sacrificio imposto al soggetto nell'interesse pubblico (nel caso di specie, alla tutela dell'ecosistema) e la valutazione dell'evento pregiudizievole sfoci non già in un giudizio di disvalore bensì in una qualificazione giuridica del fatto lesivo, come ispirato a detto interesse pubblico, e quindi compiuto iure, si è fuori dalla tutela aquiliana e costituisce una forma di compensazione dell'interesse leso, ove anche definita tecnicamente "risarcimento", integrando una tutela indennitaria, con funzione compensativa dovuta per un danno non anti-giuridico" (così, Cass., sez. III, sent. n. 14241/2004).

Con sentenza n. 24466 del 2013 la Cassazione a sezioni riunite, ha ribadito che nella materia in questione: "essendo stabilito un limite massimo entro il quale liquidare il danno, la percentuale di risarcimento in concreto erogabile è incerta dipendendo dai fondi regionali stanziati e dall'ammontare totale dei danni accertati in ragione dei quali vanno proporzionalmente ripartiti ... e perciò, ... l'interesse del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno come accertato dalla Provincia è legittimo, perché la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà e all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall'ammontare dei fondi assegnati dalla Regione alla Provincia".

Pertanto, anche il “contributo per il risarcimento” previsto nel caso di specie dall’art. 28 della L.R. n. 50/1993, non rientra nell’ipotesi di responsabilità aquiliana, non trattandosi di danno ingiusto, in quanto nel bilanciamento degli interessi il legislatore regionale ha dato la prevalenza all’interesse pubblico alla tutela dell’ecosistema, e dunque ha previsto dei limiti percentuali di contribuzione, lasciando alla P.A. un ampio margine di discrezionalità nel riconoscimento del ristoro e nella determinazione del suo ammontare (cfr. Cass. S.U. n. 1050/2000).

Per cui, nel caso in esame, il lamentato pregiudizio economico, in quanto intimamente connesso alla tutela di interessi squisitamente pubblicistici, qual è quello alla protezione dell’ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica, non può ricevere riparazione nella sua interezza, bensì solo attraverso l’erogazione di un “contributo” da parte della Provincia, nei limiti di disponibilità del fondo

predisposto dalla Regione e alle condizioni e nelle forme da quest’ultima stabilite.

Senonché, la ricorrente, nel caso di specie, non contesta l’esito amministrativo della propria domanda d’indennizzo, né deduce l’illegittimità di uno o più atti amministrativi di competenza regionale piuttosto che provinciale determinativi del “giusto indennizzo”, né impugna gli atti regionali volti alla determinazione del quantum indennizzabile ed i conseguenziali provvedimenti annuali che circoscrivono, per provincia e poi per azienda, l’importo concretamente erogabile a titolo di indennizzo.

In definitiva, manca totalmente la prospettazione della lesione dell’interesse legittimo da parte di un provvedimento (o comportamento) illegittimo dell’amministrazione reso nell’esplicazione (o nell’inerzia) di una funzione pubblica, con la conseguenza che il ricorso deve essere giudicato inammissibile, come eccepito dalle amministrazioni resistenti nelle proprie memorie. – *Omissis*.

Danno cagionato da fauna selvatica e tutela dell’imprenditore agricolo

Mario Mauro*

L’imprenditore agricolo che subisca un danno da fauna selvatica potrebbe avere a disposizione due azioni, tra loro alternative: la tutela indennitaria, che trova il proprio titolo nell’art. 26, L. n. 157/1992; la tutela risarcitoria che, stando all’orientamento prevalente, trova la propria fonte nell’art. 2043 c.c. Lo scritto indaga sul funzionamento e sui limiti di tali rimedi, interrogandosi sulla possibilità di un loro concorso in concreto.

Il fatto

Un’azienda agricola del veronese cita in giudizio la Regione Veneto. La domanda ha ad oggetto la condanna al risarcimento del danno causato dalla distruzione della coltivazione di cocomeri da parte di lepri selvatiche.

Il procedimento era stato inizialmente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Verona. Questi, tuttavia, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ed invitato l’impresa attrice a riassumere la causa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il ricorrente, infatti, domandava che gli fosse riconosciuto l’indennizzo di cui all’art. 26, L. 11 febbraio 1992, n. 157 e non, invece, il risarcimento del danno.

Il Tar Venezia, confermando la qualificazione della domanda operata dal giudice ordinario, rigetta il ricorso. Rileva, infatti, che nessuna censura attinente al procedimento amministrativo di liquidazione dell’indennizzo è stata formulata. Alcun rilievo, invece, può essere riconosciuto al lamentato mancato risarcimento integrale del danno, non creando la norma alcun obbligo in tal senso per la P.A.

Il problema ed il suo inquadramento nel contesto normativo

La sentenza ripropone il problema del rapporto tra tutela indennitaria e risarcitoria.

L’indagine deve partire dal seguente dato fattuale: la distruzione dell’intero raccolto a causa dell’incurisione di fauna selvatica nei fondi rustici determina un danno per l’imprenditore agricolo.

Spostandosi dal fatto al diritto, però, ogni domanda di risarcimento richiede che il danno sia “ingiusto” (*non ius*); che non ci siano cause di giustificazione (*contra iure*); che sia possibile individuare un soggetto responsabile.

Mentre i primi due aspetti richiedono un articolato bilanciamento degli interessi in gioco, l’ultima questione è assorbente. Infatti, se non fosse possibile individuare un soggetto obbligato al risarcimento, ogni dissertazione sull’ingiustizia del danno e su possibili cause di giustificazione diventerebbe priva di senso.

Nel 1942, quando è entrato in vigore il Codice civile, gli animali selvatici erano considerati *res nullius*, quindi suscettibili di essere acquistati per occupazione e, di conseguenza, dei cui danni nessuno avrebbe dovuto rispondere¹.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, il cui art. 2, 2° comma, prevedeva: “In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l’ha scovata finché non ne abbandoni l’inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S’intende libero il terreno non costituito in banda o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia”. In

dottrina cfr. Cigolini, *Il diritto della caccia nella legislazione statale e regionale*, Milano, 1959, 4. In giurisprudenza, invece, Cass., 19 luglio 1957, n. 3019, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1958, 432 ed in *Giust. Civ.*, 1957, I, 1661; App. Bologna, 9 febbraio 1971, in *Giur. It.*, 1972I, 2, 872; App. Torino, 13 settembre 1972, in *Arch. Resp. Civ.*, 1973, 303. Per un quadro storico e completo cfr., in dottrina, Lucifero, *La responsabilità per danno da fauna selvatica in agricoltura*, in *Aestimium*, 2015, 79.

Sono dovuti passare 35 anni per un'inversione di rotta. Con la L. 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica "costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale" (art. 1)².

Attribuendo la proprietà degli animali selvatici allo Stato³, si è così iniziata a delineare la possibilità di domandare un risarcimento del danno da questi cagionato⁴.

La L. 11 febbraio 1992, n. 157, oggi vigente, nel confermare l'impostazione del 1977, ha attribuito alle Regioni le funzioni di controllo, gestione e tutela degli animali selvatici. L'attuazione della normativa è poi stata demandata alle Province (art. 1, 3° comma), oggi città metropolitane.

Ne deriva un quadro ove sono coinvolti una molteplicità di soggetti: la proprietà della fauna selvatica è statale; essa, però, è amministrata dalle Regioni che hanno una funzione essenzialmente normativa; spetta, poi, alle città metropolitane attuare le concrete funzioni di gestione sul territorio.

Riservandosi di tornare più adeguatamente sul punto, si può comunque intuire come, parlando di responsabilità, scegliere il soggetto nei cui confronti esercitare l'azione non è un problema facilmente risolvibile.

Per superare l'*impasse* e gli ulteriori limiti che porrebbe una tutela che passasse esclusivamente per il rimedio risarcitorio, la L. n. 157/1992 obbliga ogni Regione ad istituire un fondo che riconosca all'imprenditore agricolo un indennizzo per "i danni non altrimenti risarcibili" cagionati dalla fauna selvatica (art. 26).

L'individuazione della *ratio* della tutela indennitaria è il presupposto per esaminare il suo rapporto con la domanda di risarcimento.

L'interesse protetto dalla L. n. 157/1992 e le ragioni di tutela dell'imprenditore agricolo

Con l'art. 1 della L. n. 157/1992, la fauna selvatica acquista una rilevanza non solo per la comunità nazionale (come in origine previsto dalla L. n. 968/1977) ma anche internazionale.

L'ampliamento non è di poco conto. Per mezzo di un'appropriazione esclusiva da parte dello Stato, che così impedisce la proprietà del privato, la fauna è tutelata per proteggere un interesse collettivo che travalica i confini nazionali⁵.

Dalla gestione della fauna selvatica, pertanto, l'ente pubblico non percepisce una utilità immediata e diretta. La sua salvaguardia è un'attività strumentale, insieme ad altre concorre alla tutela di un bene comune: l'ambiente⁶.

Si apre, così, un dialogo tra tutela dell'ambiente, salvaguardia della fauna e protezione dell'impresa agricola.

Ambiente, fauna selvatica ed impresa agricola

Premesso che nel nostro ordinamento non viene data una definizione di ambiente, è stato merito della Consulta avergli riconosciuto uno statuto costituzionale. Prima del 2001, la sua rilevanza passava da tre norme: l'art. 2 Cost. sui doveri di solidarietà sociale; l'art. 9, 2° comma, Cost., sulla tutela del paesaggio;

² Parte della dottrina ha criticato tale impostazione ritenendo che la legge faccia riferimento ad una nozione morale, anziché economica, di patrimonio, così Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1982, 759; Caputi Jambrenghi, in Mazarroli-Pericu-Romano-Roversi Monaco-Scoca (a cura di), *Diritto amministrativo*, Bologna, 1993, 925.

Sul punto, poi, cfr. anche Lucifero, *La caccia e la tutela della fauna selvatica*, in Costato-Germanò-Rook Basile (diretto da), *Trattato di Diritto agrario, Il diritto agroambientale*, II, Torino, 2011, 443; Di Gaspare, voce "Caccia", in *Enc. Giur. Treccani*, V, Roma, 1988; Venchiaruti, voce "Animali selvatici", in *Digesto Priv.*, Torino, 1987, I, 329; Clarizia, voce "Caccia", in *Noviss. Dig. It., App.*, 1980; Vigna-Bellagamba, *La nuova legge statale sulla caccia*, Roma, 1978; Cendon, *Commento alla legge 27 dicembre 1977, n. 968*, in *Nuove Leggi Civili Comm.*, 1979, 462; Comperti, *Responsabilità civile per danni da selvaggina*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1986, 846; Resta, *La P.A. e i danni cagionati dalla fauna selvatica*, in *Danno e Resp.*, 1996, 592.

³ Sulla perdita della qualifica di *res nullius* della selvaggina cfr. Cass., 12 agosto 1991, n. 8788, in *Dir. Giur. Agr.*, 1992, 481.

⁴ In generale sul tema della responsabilità per i danni cagionati da animali cfr. Ambrosini, *Azione di risarcimento del danno causato da fauna selvatica e legittimazione passiva della regione*, in *Giud. Pace*, 2008, 250; Annunziata, *La responsabilità civile e la fattispecie di responsabilità presunta*, Padova, 2008, 377; Bitetto, *Danni provocati da animali selvatici: chi ne risponde e perché?*, in *Danno e Resp.*, 2003, 275; Carusi, *Forme di responsabilità e danno*, in *Dir. Civ.*, diretto da Lipari e Rescigno, IV. *Attuazione e tutela dei diritti* coordinata da Zoppini, *La responsabilità e il danno*, Milano, 2009, 481; Franzoni, *La responsabilità oggettiva. Il danno*

da cose e da animali, Padova, 1988, 57; Giovanardi, *Nota sulla responsabilità per i danni prodotti dalla fauna selvatica*, in *Giur. It.*, 2004, 12; Guarda, *Danni cagionati dalla fauna selvatica e legittimazione passiva dell'azione risarcitoria*, in *Danno e Resp.*, 2005, 746; Id., *Il passero (solitario) e la risarcibilità dei danni cagionati dalla fauna selvatica*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2009, 386; Petri, *Danni cagionati da animali*, in *Resp. Civ.*, a cura di Cuffaro, Torino, 2007, 333; Reato, *La responsabilità della P.A. per il danno cagionato dalla fauna selvatica*, in *Resp. Civ.*, 2005, 697.

Per quanto concerne, invece, il danno da fauna selvatica in agricoltura cfr. il volume di Lucifero (a cura di), *I danni all'agricoltura dalla fauna selvatica*, Torino, 2015. Sul punto v. anche Carmignani, *Danno da fauna selvatica e bilanciamento degli interessi tra illecito civile e legislazione speciale*, in *Dir. Giur. Agr.*, 1998, 643; Masini, *Sulla responsabilità civile dello Stato per i danni cagionati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*, in *Giur. Agr. It.*, 1989, 484; Mazza, *Sui danni provocati alla produzione agraria dalla fauna selvatica protetta*, in *Giur. Agr. It.*, 1985, 23.

Sulla origine storica della responsabilità per danno da animali, cfr. La Torre, *Cinquant'anni col diritto*, I, Milano, 2008, 208 e segg.

⁵ Autorevole dottrina ha parlato di *proprietà comuni dell'umanità*, Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013.

⁶ Il rapporto tra fauna ed ambiente è al centro della decisione della Corte cost., 4 gennaio 2001, n. 4, in *Foro It.*, 2001, I, c. 377; *Giur. Cost.*, 2001, 1; *Corr. Giur.*, 2001, 247. Sul punto, poi, cfr. anche Carmignani, *Danno da fauna selvatica e bilanciamento degli interessi tra illecito civile e legislazione speciale*, cit., 650.

l'art. 32 Cost. sulla salute che, nelle sue diverse declinazioni, è anche diritto ad un ambiente salubre⁷.

Con la riforma del 2001, poi, l'ambiente è stato espressamente preso in considerazione. La nuova formulazione dell'art. 117 Cost. ne rimette la disciplina alla potestà esclusiva dello Stato.

Alzando lo sguardo al diritto dell'Unione Europea, un suo richiamo compare per la prima volta nell'Atto Unico Europeo (1986). La stessa CGCE, già prima, lo riteneva uno degli scopi della Comunità⁸. L'art. 3 TUE individua nel "miglioramento della qualità dell'ambiente" uno degli obiettivi dell'UE. La carta di Nizza, infine, all'art. 37, afferma che "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".

Lasciando da parte il tema della nozione di ambiente, da una lettura unitaria di questi riferimenti normativi, sembra di poter concordare sull'idea che questo sia un valore costituzionale ed europeo, da proteggere nell'interesse dell'intera collettività, la cui rilevanza è trasversale a differenti materie⁹.

Ponendo l'attenzione alla sua trasversalità, lo stesso art. 10 della L. n. 157/1992 istituisce un collegamento tra ambiente e fauna selvatica: "tutto il territorio agro-

silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistica venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio"¹⁰.

Per effetto di questo rapporto, la salvaguardia della fauna è funzionale alla conservazione della biodiversità ed alla protezione di alcune specie di animali, che nel loro insieme costituiscono patrimonio della collettività.

Sull'altro versante, non si può omettere il ruolo che svolge l'imprenditore agricolo, il cui danno cagionato dalla fauna selvatica è riparato grazie alla previsione di un fondo regionale (art. 26).

A ben vedere, non si tratta di una contrapposizione tra esigenze individuali e bisogni collettivi. L'utente della strada, infatti, a motivo della fauna selvatica, potrebbe subire un danno al proprio veicolo o alla propria persona, beni anche questi costituzionalmente protetti dagli artt. 42 e 32 Cost. Se la norma non andasse oltre la protezione delle strette ragioni di impresa (41 Cost.), sarebbero condivisibili le critiche di chi ritiene la previsione irragionevole e discriminatoria¹¹.

In realtà, la Regione, introducendo una tutela in-

⁷ Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, in *Foro It.*, 1986, I, c. 2690 ed in *Giur. Cost.*, 1986, I, 1010 ed, in termini analoghi, Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Foro It.*, 1988, c. 329. Per un'ampia ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, v. M.R. Spasiano, *I soggetti della politica ambientale in Italia*, in De Carolis-Ferrari-Police (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione. Atti del primo colloquio di diritto dell'ambiente. Teramo 29-30 aprile 2005*, Milano, 2006.

In realtà, a tale approdo era già parzialmente giunta la giurisprudenza di legittimità che, nell'interpretare l'art. 32 Cost., che il diritto alla salute si presenta anche come vero e proprio diritto all'ambiente salubre (Cass., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Foro It.*, 1979, I, c. 2302 e segg.).

Per una visione critica cfr. Berti, *In una causa con l'Enel la Cassazione mette in penombra lo stato di diritto*, in *Foro It.*, 1979, I, 2909 e segg.; Piga, *Nuovi criteri di discriminazione delle giurisdizioni amministrativa e ordinaria: siamo ad una svolta?*, in *Giust. Civ.*, 1980, I, 366 e segg.; Id., *Diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi diffusi e tutela giurisdizionale*, in *Giust. Civ.*, 1980, I, 703 e segg.

⁸ CGCE, 7 febbraio 1985, C-240/83, *Association de défense des brûleurs d'huiles usagées*, in *www.curia.europa.eu*.

⁹ In dottrina, manca uniformità di vedute. Secondo un primo orientamento, l'ambiente è una nozione tripartita (Giannini, *"Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1973, 15): a) ambiente inteso in una prospettiva naturalistica quale l'insieme dei beni (paesaggio, beni culturali e centri storici, bellezze naturali; foreste e parchi) protetti dalle diverse disposizioni dell'ordinamento giuridico; b) ambiente quale complesso degli spazi (terrestri, acquatici ed aerei) in cui si manifesta l'azione aggressiva dell'uomo e che risulta protetto in relazione alle disposizioni in tema di inquinamento; c) ambiente in senso urbanistico quale oggetto della normativa di settore.

Secondo altri, invece, la visione appena prospettata è riduttiva. La tutela dell'ambiente si compone di una molteplicità di aspetti tali da determinare una pluralità di tutele da predisporre in differenti materie quali agricoltura, bonifiche, caccia, pesca, energia etc. (Capaccioli-Dal Piaz, *Ambiente (tutela dell')*. Parte generale e diritto amministrativo, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, I, Torino,

1980, 257 e segg.; Quaranta, *Il coordinamento delle competenze statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente*, in *Atti del Convegno di Como 21-22.10.1977*, Milano, 1978, 122 e segg.; De Lise, *La tutela dell'ambiente nel quadro dell'assetto del territorio*, in *I problemi giuridici ed economici della tutela dell'ambiente*, in *Atti del Convegno di Como 21-22.10.1977*, Milano, 1978, 31 e segg.).

Altra dottrina, in linea con la giurisprudenza costituzionale, rifiuta l'idea di ambiente come materia e lo considera un bene giuridico, unitariamente considerato dall'ordinamento (Corasanti, *Profili generali di tutela giurisdizionale contro il danno ecologico*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 41 e segg.; Id., *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1978, 180 e segg.; Patti, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; Id., *Ambiente (tutela civilistica)*, in *Dizionario di diritto privato*, a cura di Irti, Milano, 1980, 31 e segg.).

¹⁰ La tesi è anche implicitamente contenuta in Corte cost., 4 gennaio 2001, n. 4, cit. Sul rapporto tra ambiente e tutela della fauna selvatica, anche sotto il profilo del riparto delle competenze tra Stato e Regione, cfr. Maffioletti, *La disciplina legislativa del prelievo venatorio dopo la riforma dell'art. 117 della Costituzione*, in *Dir. Giur. Agr.*, 2002, 293; Deliperi, *La Corte costituzionale frena le deregulation in materia venatoria*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2003, 538; Brambilla, *L'evoluzione del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di protezione della fauna e di attività venatoria: valore ambiente contro la materia caccia*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2003, 543; Lucifero, *Le deroghe al prelievo venatorio ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 74/409/CEE ed il riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di caccia*, in *Dir. Giur. Agr.*, 2006, 227.

¹¹ Espressamente, Maccari, *La responsabilità delle pubbliche amministrazioni per i danni prodotti dalla fauna selvatica*, in *Dir. Giur. Agr. Alim. e dell'Amb.*, 2010, I, 373; Resta, *La P.A. e i danni cagionati dalla fauna selvatica*, in *Danno e Resp.*, 1996, 599. Alcuni autori, invece, auspicano l'introduzione generalizzata di piani no fault, così Foffa, *Danni causati dalla fauna selvatica: il problema della prova*, in *Danno e Resp.*, 2010, 910; Guarda, *Automobilisti danneggiati dalla fauna selvatica: regole di responsabilità e piani di*

dennitaria a vantaggio dell'imprenditore agricolo, agisce in nome di ragioni collettive.

Se a questi non fosse riconosciuto un meccanismo che consenta un ristoro, quanto meno parziale ma comunque garantito, del pregiudizio subito, l'esistenza dell'impresa agricola sarebbe a rischio. Non si dimentichi, infatti, che l'imprenditore agricolo, con quell'unico raccolto, deve garantirsi il reddito ed i fondi per gestire l'attività dell'anno successivo¹². Se non produce reddito, la sua permanenza sul territorio potrebbe essere compromessa.

Tale effetto, se ripetuto su larga scala, potrebbe essere di ostacolo alle politiche di sviluppo delle zone rurali, portando al loro progressivo abbandono¹³. Da qui, due ulteriori pregiudizi, strettamente connessi, che l'intera collettività dovrebbe sopportare.

Da un lato, l'agricoltura produce beni essenziali per la sopravvivenza dell'essere umano, cui non è possibile rinunciare¹⁴. Con l'abbandono delle zone rurali, il consumatore dovrebbe reperire tali beni altrove, a rischio di doverli pagare un prezzo maggiore e (forse) con minori garanzie in punto di sicurezza e tracciabilità.

Dall'altro lato, come attenta dottrina ha rilevato, tutela dell'ambiente e produzione agricola si pongono su un piano di "complementarietà funzionale"¹⁵ e godono di un reciproco rafforzamento: l'agricoltura, infatti, può essere seriamente compromessa dalla mancata considerazione per l'ambiente; viceversa, l'ambiente può trovare nell'agricoltura, ove razionalmente esercitata, un notevole contributo al suo mantenimento¹⁶.

Vale a dire, l'attività agricola, come descritta dall'art. 2135 c.c., va programmata secondo criteri di

"razionale sfruttamento del suolo" (44 Cost.). Se la terra è una risorsa limitata, la sua conservazione è *condicio sine qua non* della produzione¹⁷. Guardano poi alle attività connesse, tra le quali rientrano anche la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, il legame si fortifica ulteriormente.

Cogliendo la sollecitazione, salvaguardia della fauna selvatica e protezione dell'impresa agricola non pongono un problema di bilanciamento di interessi contrapposti; piuttosto, ciascuna è una di quelle componenti attraverso le quali passa la tutela dell'ambiente¹⁸.

In questo quadro, l'art. 26 della L. n. 157/1992, che introduce a favore dell'imprenditore agricolo una misura indennitaria per i danni da questo subiti dalla fauna selvatica, non è espressione di un privilegio ingiustificato. Piuttosto, è uno strumento che, in via indiretta, potrebbe consentire all'imprenditore agricolo di reagire al danno subito e rimanere sul territorio, proseguendo la sua attività di impresa, conservando l'indotto che la sua presenza genera e – aspetto più importante – salvaguardando l'ambiente.

In questo orizzonte culturale ne va esaminato il funzionamento.

La tutela indennitaria. Analisi della norma

La sentenza in commento, nel descrivere il contenuto dell'art. 26, affronta il tema sulla quantificazione dell'indennizzo e, nello specifico, se questo debba riparare integralmente il pregiudizio subito dall'agricoltore¹⁹. Il dubbio nasce da un'interpretazione strettamente letterale della norma in esame²⁰.

Infatti, il termine "indennizzo" non compare mai.

indennizzo no fault, in *Danno e Resp.*, 2008, 1181; Ferrari, *Analisi economica della responsabilità da incidenti automobilistici determinati da fauna selvatica*, in *Danno e Resp.*, 2007, 70.

¹² Germanò, *Sul perché dello speciale "statuto" dell'impresa agricola: una ricerca sulla dottrina italiana*, in Mazzamuto (cur.), *Impresa agricola ed impresa commerciale. Le ragioni di una distinzione*, Napoli, 1992 e, più di recente, Id., *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, 12 e segg. In termini sostanzialmente analoghi anche Rook Basile, *Impresa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, Milano, 1996, 15 e segg.

¹³ Naturalmente, lungi dal sostenere che le zone rurali siano abbandonate a causa dei danni da fauna selvatica, è comunque importante fornire degli incentivi affinché gli imprenditori agricoli possano continuare a rimanere e garantire lo sviluppo rurale. Per approfondimenti sul secondo pilastro della PAC e le politiche di sviluppo rurale, si rinvia *ex multis* a Germanò - Rook Basile, *Manuale di diritto agrario comunitario*, 2014, Torino, 199 e segg.; Costato-Russo, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2015, 253.

¹⁴ Germanò, *Manuale di diritto agrario*, cit., 14 il quale rileva che, a differenza di un bene di consumo, i prodotti agricoli soddisfano un bisogno primario ed essenziale, quello dell'alimentazione, per i quali vale la legge dell'utilità decrescente: quanto più si possiede un bene, tanto minore è il desiderio di averne dosi addizionali. Sul punto v. anche Jannarelli, *Appunti per una teoria giuridica del "rischio di impresa"*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2007, 299; Saccomandi, *Istituzioni di economia del mercato dei prodotti agricoli*, Roma, 1991, 39.

¹⁵ Così Carmignani, *Agricoltura e ambiente*, in Lucifero (a cura di), *I danni all'agricoltura dalla fauna selvatica*, Torino, 2015, 82.

¹⁶ Così Germanò-Rook Basile, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., 405-406 ed, in termini analoghi anche Costato-Russo, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., 273 e segg.

¹⁷ Carmignani, *Agricoltura e ambiente*, cit., 77 ed in part. 82 e segg.

¹⁸ Per ulteriori approfondimenti sul rapporto tra agricoltura ed ambiente si rinvia, ancora una volta, a Germanò-Rook Basile, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., 405 e segg.; Costato-Russo, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., 273. Sul punto, v. anche Germanò-Rook Basile, *Agricoltura e ambiente*, in *Dir. Agr.*, 1994, 1; Galloni, Tarolo, Donnhäuser, *Agricoltura e ambiente. Il cambiamento di rotta della nuova pac e la sua attuazione in Italia*, Milano, 1995; Rossi, *Diritto della produzione agricola e tutela dei beni ambientali (breve nota parentetica per il cultore del diritto agrario)*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1998, 3; Romagnoli, *L'impresa agricola*, in Rescigno (dir.), *Trattato di diritto privato*, XV, tomo II, Torino, 2001; Germanò, *La tutela dell'ambiente attraverso l'agricoltura*, in Carpino (cur.), *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, I, Roma, 2002, 428; Carmignani, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012.

¹⁹ La previsione di una tutela indennitaria era già prevista nella L. 968/1977 che obbligava le Regioni ad adottare "norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina" (art. 6, lett. g). Tuttavia, la norma è rimasta inattuata e la giurisprudenza, ritenendola norma di azione e non di relazione (Guicciardi, *La giustizia amministrativa*, Padova, 1942, 30), ha sempre negato ogni pretesa risarcitoria (così Cass., Sez. un., 29 marzo 1983, n. 2246, in *Foro It.*, 1983, I, c. 2500).

²⁰ Questa è la linea seguita da Cass., Sez. un., 17 maggio 2004,

“Risarcimento”, invece, ricorre ben tre volte. Pertanto, se di risarcimento trattasi, questo porta con sé il principio dell’integralità del ristoro: il danneggiato deve essere posto nella medesima posizione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato²¹. Parte della dottrina, peraltro, ritiene che, analogamente ai c.d. piani *no fault*, la sua liquidazione si fondi su automatismi che rendono scontato l’accoglimento della domanda²². All’amministrazione, secondo questa ricostruzione, non sarebbe riconosciuto alcun margine di discrezionalità: o riconosce un ristoro integrale del pregiudizio sofferto oppure interviene il Giudice garantendo il medesimo risultato²³.

La sentenza in commento, invece, segue un’altra impostazione²⁴.

Premessa una “leggerezza” del legislatore nella scelta terminologica, ritiene che il richiamo al “risarcimento” abbia natura atecnica e, di conseguenza, nega la liquidazione integrale del danno subito²⁵.

Gli argomenti possono essere così sintetizzati.

Già si è detto che il fondo è costituito da ogni singola Regione. La sua misura è variabile, in relazione agli introiti da questa percepiti con le tasse per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della caccia, il

cui importo complessivo è poi ripartito tra le singole città metropolitane.

Pertanto, anche se il danno subito dall’imprenditore agricolo fosse maggiore, la misura del risarcimento non potrà mai superare gli importi stanziati a bilancio per la costituzione ed il mantenimento del fondo.

Il suo funzionamento, poi, è disciplinato da un comitato la cui composizione non ha esclusivamente funzioni tecnico ricognitive ma, in prevalenza, di indirizzo politico.

Infine, la liquidazione è preceduta da un’istruttoria – questa sì meramente tecnica – che entro 180 giorni deve terminare. Si prevede, infatti, che la PA proceda “alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni”. Tuttavia, sebbene l’agricoltore abbia il potere di formulare alcune osservazioni²⁶, il procedimento viene gestito dalla PA in autonomia e l’importo indennizzato è unilateralmente determinato, spese volte secondo criteri tabellari.

Questi argomenti consentono di sostenere che la PA individui autonomamente la misura ed, in caso di vizi nel procedimento, che il giudice amministrativo sia quello fornito di giurisdizione.

Lasciando da parte il tema della giurisdizione (che,

n. 5417, in *Danno e Resp.*, 2005, 289. Sebbene con riferimento alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 15, la pronuncia afferma la giurisdizione ordinario ritenendo che il privato faccia valere nei confronti della PA un diritto soggettivo: “l’espressione indennizzo, in luogo di quella del risarcimento del danno, non incide sulla posizione giuridica del privato danneggiato. I termini indennizzo o indennità indicano in generale una posizione giuridica che deve essere riparata nello stesso modo del risarcimento del danno propriamente detto. Indennizzo o indennità, infatti, si riferiscono ad una prestazione, per conseguire la quale la legge ha già attribuito all’interessato una tutela per equivalente monetario. In questo caso, il diritto da diritto al bene si trasforma in diritto all’indennizzo e parlare d’interesse legittimo non è corretto. Cosa diversa dal riconoscimento del diritto al bene è la liquidazione della somma dovuta, che la Pubblica Amministrazione può determinare secondo criteri che l’interessato può chiedere di verificare attraverso il ricorso al giudice ordinario”. In termini analoghi, cfr. anche Cass., 16 maggio 1991, n. 5501, in *Dir. Giur. Agr.*, 1992, 94; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11173, in *Giur. It.*, 1996, I, 570 ed in *Dir. Giur. Agr.*, 1996, 615; Cass., 30 dicembre 1998, n. 12901, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1999, 504.

²¹ Il principio della integrale riparazione del danno viene implicitamente ricavato dall’art. 1223 c.c. La Corte costituzionale, infatti, ha negato che questo abbia copertura costituzionale. Come spesso accade, le esigenze del danneggiato devono essere temperate con altri valori di rilievo costituzionale, che possono incidere sulla liquidazione finale. Ai fini che qui rilevano, tale principio è stato implicitamente richiamato anche da Corte cost., 4 gennaio 2001, n. 4, cit. In termini espressi ma per settori differenti, invece, cfr. Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, in *Foro It.*, 1985, I, c. 1585 sul danno alla persona; Corte cost., 2 novembre 1996, n. 369, in *Foro It.*, 1996, I, c. 3585; Corte cost., 30 aprile 1999, n. 148, in *Giust. Civ.*, 1999, I, 1933, in tema di occupazione acquisitiva.

Senza pretesa di esaustività, sul principio di integrale risarcimento del danno, in dottrina cfr. Travaglino, *Il danno patrimoniale extraccontrattuale*, in *Danno e Resp.*, 2010, 45; Pedrazzi, *La parabola della responsabilità civile tra indennità e risarcimento*, in *Liber amicorum. Dedicato a Francesco D. Busnelli*, Milano, 2008, 651; Messinetti, *Pluralismo dei modelli risarcitori. Il criterio di ingiustizia “tradito”*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2007, 505; Villa, *Dan-*

no e risarcimento contrattuale, in Roppo (a cura di), *Trattato del contratto*, V, Rime di – 2, Milano, 2006, 876; Ponzanelli, *La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno*, in Bussani (a cura di), *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006; Visintini, *Risarcimento del danno*, in Rescigno, *Trattato di diritto privato*, Milano, 1984, IX, 203 e segg.; Id., *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2005, 631 e segg.; Pinori, *Il principio generale della riparazione integrale dei danni*, in *Contr. e impr.*, 1998, 1144; Mastropaolo, voce “Danno” – III) *Risarcimento del danno*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1988.

²² In tal senso, R. Foffa, *La responsabilità della P.A. per danni da animali selvatici*, in *Danno e Resp.*, 2005, 292. Per ulteriori spunti sui piani *no fault* Cuocci, *Dall’assicurazione obbligatoria rca alla no-fault insurance – Uno studio comparativo dei sistemi di traffic accident compensation*, Milano, 2013; Guarda, *Automobilisti danneggiati dalla fauna selvatica: regole di responsabilità e piani di indennizzo no fault*, in *Danno e Resp.*, 2004, 1181; Duff-Trebilcock-Deweese, *Exploring the Domain of Accident Law: Taking the Facts Seriously*, Oxford University Press, 1996; Anderson-Heaton-Carroll, *The U.S Experience with No-fault Automobile Insurance*, RAND Institut of Civil Justice, 2010, 39; Schwartz, *Auto No-fault and First Party Insurance: Advantages and Problems*, in 73 Southern California L. Rev. 615 (2000).

²³ Cass., Sez. un., 4 maggio 2004, n. 8430, in *Dir. Giur. Agr.*, 2005, 314; Cass., 10 maggio 2006, n. 10701, in *Foro It. on-line*; Cass., Sez. un., 20 aprile 2006, n. 9159, in *Foro It. on-line*; Cass., 10 agosto 1999, n. 587, in *Danno e Resp.*, 1999, 1096.

²⁴ Sulla stessa linea anche Tar Ancona, 20 novembre 2017, n. 871, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

²⁵ Tra le pronunce più significative cfr. Cass., 10 agosto 2000, n. 559, in *Dir. Giur. Agr.*, 2002, 37, ove si afferma che la legge “non prevede affatto che il risarcimento debba essere pieno ed integrale, o che quanto meno debba avvenire in misura fissa e percentuale, ed attribuisse all’amministrazione margini di discrezionalità”. Sul punto, v. anche Cass., 22 ottobre 2014, n. 22348; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24466, in *Foro It. on-line*; Cass., 29 settembre 2000, n. 1050, in *Foro It. on-line*; Cass., Sez. un., 30 dicembre 1998, n. 12901, in *Dir. Giur. Agr.*, 1999, 504.

²⁶ Ai sensi dell’art. 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.

in estrema sintesi, ripropone la contrapposizione appena enunciata)²⁷, le due impostazioni sono strettamente connesse alle decisioni di ogni singola Regione circa l'istituzione ed il funzionamento del fondo.

Trattandosi di potestà residuale, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 117, IV comma, Cost., il legislatore statale si è preoccupato esclusivamente di dettare una disciplina di salvaguardia per l'ambiente²⁸, lasciando alle Regioni margini che non le vincolino a garantire una riparazione integrale del danno²⁹. La scelta ha una sua coerenza se si considera che il principio non ha una copertura costituzionale ma, come in altri settori già specificato dalla Consulta, si fonda esclusivamente sull'art. 1223 c.c.³⁰.

Vale a dire, se l'importo riconosciuto a titolo di indennizzo dovrebbe comunque consentire all'imprenditore agricolo la permanenza sul territorio (altrimenti sarebbe vanificata la *ratio* della norma), non esiste alcun ostacolo all'introduzione di limiti quantitativi circa l'importo da liquidare.

Qualora l'imprenditore agricolo non fosse soddisfatto di quanto liquidato, avrà due possibilità. La prima è impugnare il provvedimento della Regione per vizi del procedimento. La seconda potrebbe essere azionare il rimedio risarcitorio, la cui esperibilità rimane in linea teorica impregiudicata. Il percorso per arrivarci, però, non è così lineare.

Il rimedio risarcitorio

Proseguendo nelle sollecitazioni offerte dalla sentenza in commento, questa esclude l'applicabilità del rimedio risarcitorio perché il danno subito dall'imprenditore agricolo difetterebbe del requisito della sua produzione *non iure*, inteso come assenza di una causa di giustificazione. Da qui, la previsione della tutela indennitaria appena esaminata.

L'affermazione fornisce interessanti chiarimenti in

punto di titoli che legittimano la domanda di indennizzo e quella di risarcimento.

L'art. 26 non introduce un nuovo criterio di imputazione di responsabilità. Se così fosse, la previsione sarebbe ridondante, i suoi effetti potrebbero essere garantiti da quelle forme di responsabilità indiretta per danno da cose in custodia o animali³¹.

La tutela indennitaria, invece, opera perché vi sono casi in cui il titolo su cui poggerebbe la domanda di risarcimento potrebbe richiedere elementi che, nel caso concreto, mancano o di cui sarebbe difficile darne prova.

Per questo motivo, l'art. 26 agevola l'imprenditore agricolo e trova applicazione "per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo".

Sebbene sia innegabile che, nella fattispecie in esame, l'imprenditore agricolo abbia subito un danno, la giurisprudenza ritiene che questo sia giustificato dagli effetti benefici che la fauna selvatica porta all'ambiente³².

La stessa sentenza in esame, infatti, si richiama a quell'orientamento per cui il danno subito corrisponde al "sacrificio imposto al soggetto nell'interesse pubblico". Di conseguenza, "la valutazione dell'evento pregiudizievole sfoci(a) non già in un giudizio di disvalore bensì in una qualificazione giuridica del fatto lesivo, come ispirato a detto interesse pubblico, e quindi compiuto iure"³³.

Al di là del fatto che non si pone un problema di bilanciamento di interessi contrapposti poiché, come già visto poco sopra, anche l'attività dell'imprenditore agricolo mira alla protezione di un interesse pubblico, seguendo questa impostazione la domanda di "indennizzo" trova il proprio titolo non nella responsabilità

²⁷ La questione della giurisdizione riflette la contrapposizione appena descritta.

In contrasto con la sentenza in commento (che, tuttavia, non affronta la problematica direttamente) parte della giurisprudenza ritiene che, anche laddove si contesti la determinazione degli indennizzi operata in sede amministrativa, la giurisdizione vada attribuita al giudice ordinario. In tal senso Cass., 10 maggio 2006, n. 10701, cit.; Cass., Sez. un., 20 aprile 2006, n. 9159, cit.; Cass., Sez. un., 17 marzo 2004, n. 5417, in *Danno e Resp.*, 2005, 289; *Dir. Giur. Agr.*, 2005, 314; Cass., Sez. un., 10 agosto 1999, n. 587, cit.

Optano, invece, per la giurisdizione amministrativa, Cass., Sez. un., 10 agosto 2000, n. 559, in *Dir. Giur. Agr.*, 2002, 37; Cass., Sez. un., 29 novembre 2000, n. 1232, in *Giur. It.*, 2001, 828; Cass., 23 novembre 1995, n. 12106, in *Foro It.*, 1996, I, c. 564; Cass., Sez. un., 8 ottobre 1985, n. 4861, in *Foro It. on-line*; Cass., 20 marzo 1983, n. 2246, in *Giur. It.*, 1984, 137.

Sintetizzando il dibattito, la giurisdizione del G.O. o del G.A. è connessa ai margini di discrezionalità riconosciuti alla P.A. nella determinazione dell'indennizzo. Se il procedimento di liquidazione si articola secondo automatismi (norma-fatto-effetto), la giurisdizione è del G.O.; diversamente, se alla P.A. è riconosciuto un margine di discrezionalità, anche solo per quanto concerne il *quantum* (norma-potere-effetto), la giurisdizione è del G.A.

La distinzione, per quanto chiara concettualmente, pone non poche perplessità in sede concreta, tutte denunciate da Travagli-

no, *Riparto di giurisdizione tra a.g.o. e g.a. e criteri di individuazione del giudice competente*, in *Corriere Giur.*, 1996, 1043. L'Autore commenta due vicende sostanzialmente analoghe (danni alle colture cagionate da animali di specie protette) decise con opposte soluzioni in punto di individuazione del giudice competente.

²⁸ Si è già detto che l'ambiente rientra nella competenza esclusiva statale ed è espressione di un valore trasversale a differenti materie (cfr. par. 3.1.). Per questo motivo, lo Stato è legittimato a dettare standard minimi ed uniformi di tutela anche in settori di competenza esclusiva regionale.

²⁹ Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536, in *Foro It.*, 2003, I, c. 688; in *Giust. Civ.*, 2003, I, 605; in *Giur. Cost.*, 2002, 4416; in *Riv. Giur. Ambiente*, 2003, 525 ed in *Giur. It.*, 2003, 1995.

Prima di questa pronuncia, l'ingerenza dello Stato in materia di caccia era un tema controverso. Per una sintesi del dibattito cfr. Lucifero, *La caccia e la tutela della fauna selvatica*, cit., 482. Più in generale, sul riparto delle competenze tra Stato e regione in materia di agricoltura cfr. Carmignani, *Tutela ambientale e regime delle competenze*, in *Trattato di diritto agrario*, II, cit., 1 e segg.; Ead., *Agricoltura e competenze regionali*, Milano, 2006.

³⁰ Si rinvia alla nota 23 per i richiami specifici.

³¹ Pur con i loro limiti che vedremo nel paragrafo successivo.

³² V. par. 3.1.

³³ Cass., 28 luglio 2004, n. 14241, in *Foro It. on-line*.

aquiliana ma nello stesso articolo 26 e nella *ratio* che lo ispira.

L'affermazione per cui il danno si sarebbe prodotto *iure* e, pertanto, escluderne la risarcibilità, non legittima la P.A. a non adempiere ai propri obblighi di sorveglianza, vigilanza e custodia. Laddove abbia agito violando questi doveri, non si può escludere la praticabilità di una tutela risarcitoria, pur con tutti i limiti che questa porta.

I limiti del rimedio risarcitorio

Come appena ricordato, un orientamento giurisprudenziale esclude, in linea di principio, la tutela risarcitoria a favore dell'imprenditore agricolo, ritenendo che il danno si sarebbe prodotto *iure*. La preclusione, però, va circoscritta alle ipotesi in cui tutti gli enti preposti al controllo ed alla sorveglianza della fauna selvatica abbiano esattamente adempiuto alle loro funzioni³⁴.

Come già ricordato, il soggetto proprietario della fauna selvatica è lo Stato. Alle Regioni spetta la gestione, la tutela e la pianificazione faunistico venatoria. Le Città metropolitane, infine, sono gravate di compiti più strettamente amministrativi ed esecutivi.

In questo quadro, la domanda di risarcimento incontra un primo ostacolo: individuare il soggetto responsabile³⁵.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che fosse la Regione, questa è la titolare della funzione normativa che si concretizza nella predisposizione di misure idonee ad evitare il danno³⁶.

La tesi, tuttavia, non considera le modalità con cui

la Regione abbia concretamente attuato e delegato le proprie competenze. Altra giurisprudenza, pertanto, ha sottolineato che la responsabilità vada, invece, imputata a quell'ente "sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tale attività derivino"³⁷.

L'impostazione, pur dogmaticamente più coerente, non agevola la posizione del danneggiato. Se responsabile è il soggetto cui sono concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna insediata, l'attore dovrà accuratamente scegliere l'ente specifico da convenire in giudizio, previa esatta individuazione delle sue specifiche competenze.

D'altra parte, sul delegante residuano sempre e comunque poteri di controllo, per cui una sua responsabilità solidale difficilmente potrebbe essere esclusa³⁸.

Il danneggiato, quindi, potrà chiamare in giudizio tutti i soggetti potenzialmente coinvolti o consentire l'integrazione del contraddittorio, accettando però il rischio di un incremento dei costi in caso di soccombenza e l'allungamento dei tempi.

Un ulteriore problematica è poi data dal titolo per cui il legittimato passivo è ritenuto responsabile³⁹.

In prima battuta la giurisprudenza ha più volte escluso l'applicabilità della presunzione di responsa-

³⁴ O, come detto poco sopra, l'imprenditore agricolo non sia in grado di provare la violazione di specifici doveri gravanti sulla P.A.

³⁵ In dottrina cfr. Ferrero, *La legittimazione passiva nell'azione per i danni cagionati da fauna selvatica*, *Giur. It.*, 2016, 551; De Majo, *Danno da fauna selvatica: individuazione dell'ente tenuto al risarcimento*, in *Dir. Giur. Agr.*, 2012, II, 281; Miotto, *L'amelitico dubbio sull'identità dell'ente obbligato al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica in relazione alla circolazione stradale*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2010, 803; Foffa, *Il punto sui danni causati da fauna selvatica*, in *Danno e Resp.*, 2010, 561; Carbone, *Risarcimento dei danni provocati da fauna protetta*, in *Corriere Giur.*, 2006, 909; Foppa, *Animali selvatici e responsabilità allo stato brado*, in *Danno e Resp.*, 2006, 1091; Provenzano, *Osservazioni sul generale problema della responsabilità per i danni provocati dalla fauna selvatica*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2003, 384; Carmignani, *La legge sulla caccia e le vie giurisprudenziali al ristoro del danno*, in *Dir. Giur. Agr.*, 2002, II, 37; Di Sciascio, *Indennizzo e giurisdizione: alcune osservazioni in materia di danno provocato da fauna selvatica*, in *Dir. Giur. Agr.*, 2001, 453; Resta, *La P.A. e i danni cagionati da fauna selvatica*, in *Danno e Resp.*, 1996, 591; Masini, *Sul criterio di imputazione della responsabilità dello Stato per danni cagionati da fauna selvatica*, in *Dir. Giur. Agr.*, 1992, 481.

³⁶ Cass., 13 gennaio 2009, n. 467, in *Giust. Civ.*, 2010, I, 998. V. anche Cass., 21 novembre 2008, n. 27673, in *Resp. Civ. Prev.*, 2009, 431 ed in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2009, I, 383; Cass., 10 ottobre 2007, n. 21282, in *Giust. Civ.*, 2007, I, 2683; Cass., 20 aprile 2006, n. 9159, in *Corriere Giur.*, 2006, 909; Cass., 25 novembre 2005, n. 24895, in *Danno e Resp.*, 2006, 1091; Cass., 29 novembre 2005, n. 25929, in *Dir. Giur. Agr.*, 2007, II, 688; Cass., 24 settembre 2002, n. 13907, in *Resp. Civ. Prev.*, 2003, 384; Cass.,

19 gennaio 2000, n. 559, cit.; Cass., 29 gennaio 2000, n. 1050, in *Foro It.*, 2001, c. 1651 e in *Dir. Giur. Agr.*, 2001, 453; Cass., 14 febbraio 2000 n. 1638, in *Danno e Resp.*, 2000, 398.

³⁷ Cass., 8 gennaio 2010, n. 80, in *Danno e Resp.*, 2010, 561, confermato poi anche da Cons. Stato, 27 novembre 2011, n. 5383, in *Dir. Giur. Agr.*, 2012, II, 281 e da Cass., 10 novembre 2015, n. 22886, in *Giur. It.*, 2016, 551.

³⁸ Così Cass., 1° agosto 1991, n. 8470, in *Dir. Giur. Agr.*, 1992, II, 150 ove si afferma "la facoltà di delega di alcuni poteri (...) non fa venire meno la titolarità degli stessi in capo alle regioni, posto che la delega deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante", più di recente ripresa da Cass., 20 febbraio 2015, n. 3384 e da Cass., in *Foro It. on-line*.

³⁹ In dottrina cfr. Branca, *Sulla responsabilità oggettiva per danni causati da animali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1950, 255; Comporti, *Responsabilità civile per danni da selvaggina*, cit., 846; Id., *Presunzioni di responsabilità e pubblica amministrazione: verso l'eliminazione di privilegi ingiustificati*, in *Foro It.*, 1985, I, 1497; Cendon, *Commento alla Legge 27 dicembre 1977, n. 968*, cit., 462; Palmieri, *Ripopolamento di cinghiali e danni alle colture*, in *Giur. Agr. It.*, 1980, 227; Castagnaro, *Osservazioni sul criterio di imputazione della responsabilità per i danni prodotti dalla fauna selvatica*, in *Giur. It.*, 2000, 1594; Bitetto, *Danni provocati da animali selvatici: chi ne risponde e perché?*, cit., 276; Di Ciommo, *Il cinghiale carica, nessuno risponde: brevi appunti sulla (ir)risarcibilità dei danni causati da animali selvatici*, in *Danno e Resp.*, 2000, 398; Resta, *La P.A. e i danni cagionati dalla fauna selvatica*, cit., 594; Franzoni, *La responsabilità oggettiva. Il danno da cose e da animali*, cit., 546; Bronzetti, *Protezione della fauna e profili di responsabilità*, in *Foro padano*, 1981, II, 47.

bilità di cui all'art. 2052 c.c. sul danno cagionato da animali⁴⁰.

La norma, infatti, nello scegliere termini come uso, custodia, smarrimento, fuga, suggerisce un'interpretazione che presuppone la disponibilità dell'animale finalizzata a trarne un'utilità, sia essa patrimoniale o non patrimoniale⁴¹.

La previsione di responsabilità, pertanto, è il contraltare dell'utilità percepita da chi se ne serve⁴². Nel caso in esame, invece, la proprietà della fauna selvatica in capo allo Stato vieta a qualsiasi altro di potersene appropriare, cosicché tutta la collettività possa fruire dei benefici che porta all'ambiente. Da questa sua vocazione, tuttavia, lo Stato non trae per sé un vantaggio diretto e misurabile⁴³.

È stata, poi, esclusa, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che parametra la responsabilità alla violazione dei doveri di custodia⁴⁴.

La preclusione si fonda su ragioni di incompatibilità logica. Lo stato tipico della selvaggina è di libertà, tale da consentirle di vivere, spostarsi e riprodursi liberamente nel proprio habitat naturale. Per definizione, esso è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia e la P.A. è sfornita di concreti poteri di controllo

sull'animale volti a limitarne la dannosità. Quindi, delle due, l'una: o l'animale è ridotto in cattività per cui è predicabile l'esistenza di un obbligo di custodia; o l'animale è selvatico, per cui un rapporto di custodia non è configurabile⁴⁵.

Residua, pertanto, solo l'art. 2043 c.c. con l'aggravio probatorio che esso comporta⁴⁶. Il danneggiato dovrà, infatti, fornire la prova di tutti gli elementi strutturali di cui si compone la fattispecie: condotta, nesso di causalità materiale, evento, nesso di causalità giuridica, conseguenze e, soprattutto, il dolo o la colpa dell'ente preposto al controllo⁴⁷.

Sotto quest'ultimo aspetto, però, la giurisprudenza è oscillante.

A fronte di un orientamento che impone al danneggiato la specifica prova della condotta omissiva imputabile alla P.A.⁴⁸, una corrente contrapposta si muove nella direzione di un progressivo alleggerimento dell'onere probatorio del danneggiato. Questo secondo orientamento, pur confermando l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., introduce una sorta di presunzione di responsabilità in capo alla P.A., senza che l'attore debba dimostrare alcuna condotta colpevole⁴⁹.

L'adesione all'uno o all'altro orientamento, da un

⁴⁰ Cfr., *ex multis*, Cass., 24 aprile 2014, n. 9270, in *Foro It. on-line*; Cass., 4 marzo 2010, n. 5202, in *Danno e Resp.*, 2010, 905; Cass., 24 ottobre 2003, n. 16008, in *Foro It. on-line*; Cass., 24 settembre 2002, n. 13907, in *Giur. It.*, 2003, 778; Cass., 15 marzo 1996, n. 2192, in *Danno e Resp.*, 1996, 591 ed in *Foro It.*, 1996, I, c. 1216; in *Dir. Giur. Agr.*, 1996, 610; Cass., 12 agosto 1991, n. 8788, in *Dir. Giur. Agr.*, 1992, 481.

In senso contrario, invece, si orienta parte della giurisprudenza di merito, tra cui Trib. Venezia, 25 febbraio 2008, in *Foro It.*, 2008, I, c. 1670; Giud. pace Torino, 8 marzo 2001, in *Giur. It.*, 2001, 1634; Giud. pace Torino, 18 febbraio 2008, *ibidem*, 1634; Giud. pace Perugia, 27 aprile 1999, in *Rep. Foro It.*, 2000, voce "Responsabilità civile", n. 351; Giud. pace Città di Castello, 30 dicembre 1998, *ivi*, 1998, voce *cit.*, n. 349; Trib. Perugia, 11 dicembre 1995, in *Foro It.*, 1997, I, c. 315; Pret. Cosenza, 5 luglio 1988, in *Foro It.*, 1988, I, c. 3629; Pret. Ceva, 22 marzo 1988, in *Rep. Foro It.*, 1989, voce "Responsabilità civile", n. 150, e in *Giur. Agr. It.*, 1989, 110.

⁴¹ Così Corte Cost., 4 gennaio 2001, n. 4, *cit.*, poi ripresa anche da Cass., 21 novembre 2008, n. 27673, *cit.*

⁴² È il c.d. criterio dell'*ubi commoda ibi incommoda*, che si può ritrovare in Torrente, *Sulla identificazione del soggetto responsabile nel caso di danni prodotti da animali*, in *Tem. Nap.*, 1959, 348; Scalfi, *Brevi spunti sulla contrapposizione della responsabilità fondata sulla colpa alle altre responsabilità fondate su ragioni diverse*, in *Resp. civ.*, 1986, 176; Franzoni, *La responsabilità oggettiva. Il danno da cose o da animali*, *cit.*, 547; Castagnaro, *Osservazioni sul criterio di imputazione della responsabilità per i danni prodotti dalla fauna selvatica*, *cit.*, 1594; Comporti, *Presunzioni di responsabilità e pubblica amministrazione: verso l'eliminazione di privilegi ingiustificati*, *cit.*, c. 1497.

⁴³ D'altra parte, non è mancato chi ha sottolineato che la P.A. sarebbe così l'unico proprietario che non risponde dei danni arrecati dal proprio animale secondo il criterio dell'art. 2052 c.c., così Franzoni, *La responsabilità oggettiva. Il danno cagionato da cose e da animali*, *cit.*, 547 e Reato, *La responsabilità della P.A. per il danno cagionato da fauna selvatica*, *cit.*, 697.

⁴⁴ Parte della dottrina ha ritenuto che gli artt. 2051 e 2052 c.c. abbiano un fondamento comune: in entrambe il concetto di custodia è criterio di attribuzione della responsabilità ed in entrambe la prova liberatoria è parametrata sul caso fortuito (Franzoni,

La responsabilità oggettiva. Il danno cagionato da cose e da animali, *cit.*, 463).

D'altra parte, spesse volte anche la giurisprudenza sovrappone gli argomenti sottesi all'art. 2051 c.c. anche all'art. 2052 c.c., sebbene il fondamento giuridico sia differente. Tuttavia, questo tipo di argomentazione conduce all'esito di ritenere l'art. 2052 c.c. un doppione dell'art. 2051 c.c.

Più correttamente, invece, la Corte costituzionale, pone a fondamento dell'art. 2052 c.c. l'utilità che l'utilizzatore può trarre dall'animale (Corte cost. 4 gennaio 2001, n. 4, *cit.*, implicitamente ripresa anche da Cass., 21 novembre 2008, n. 27673, *cit.*).

⁴⁵ Sulla configurazione in concreto del rapporto di custodia cfr. T. Ravenna, 19 marzo 2016, n. 349, in *Pluris* e C.A. Firenze, 9 agosto 2012, n. 1105, in *DeJure*.

⁴⁶ Cass., 8 gennaio 2010, n. 80, *cit.*; Cass., 13 gennaio 2009, n. 467, *cit.*; Cass., 21 novembre 2008, n. 27673, *cit.*; Cass., 28 marzo 2006, n. 7080, in *Foro It. on-line*, 2006, Cass., 25 novembre 2005, n. 24895, in *Danno e Resp.*, 2006, 1091; Cass., 3 marzo 2005, n. 4664, *ivi*, 2005, 677; Cass., 24 settembre 2002, n. 13907, *cit.*; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1638, in *Danno e Resp.*, 2000, 397; Cass., 13 dicembre 1999, n. 13956, in *Giur. It.*, 2000, 1594; Cass., 15 marzo 1996, n. 2192, in *Danno e Resp.*, 1996, 591; Cass., 12 agosto 1991, n. 8788, in *Giur. It.*, 1992, 1795.

In dottrina, a favore di questa, impostazione cfr. Carmignani, *Danno da fauna selvatica e bilanciamento degli interessi tra illecito civile e legislazione speciale*, in *Dir. Giur. Agr. e amb.*, 1998, 643; Di Gaspere, voce *Caccia*, *cit.*; Venchiaruti, voce *Animali selvatici*, *cit.*, 329; Comporti, *Responsabilità civile per danni da selvaggina*, *cit.*, 834; Clarizia, voce "Caccia", in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, I, Torino, 1980, 931; Cendon, *Commento alla legge 27 dicembre 1977, in Nuove Leggi Civ. Comm.*, *cit.*; Vigna-Bellagamba, *La nuova legge statale sulla caccia*, *cit.*, 13.

⁴⁷ Sulle difficoltà probatorie imposte dall'art. 2043 c.c. cfr. Bitetto, *Danni provocati da animali selvatici: chi ne risponde e perché?*, *cit.*, 276; Maresca, *Gli uccelli e l'uva: le sezioni unite tornano sugli animali famelici*, in *Danno e Resp.*, 1999, 1098.

⁴⁸ Cass., 21 novembre 2008, n. 27673, *cit.*; Cass., 28 marzo 2006, n. 7080, *cit.*; Cass., 24 giugno 2003, n. 10008, in *Foro It. on-line*.

⁴⁹ Cass., 8 gennaio 2010, n. 80, *cit.*; Cass., 13 gennaio 2009, n. 4671, *cit.*; Cass., 25 novembre 2005, n. 24895, *cit.*

lato, impedisce al danneggiato di ottenere un serio ristoro al pregiudizio subito; dall'altro, richiede alla P.A. un controllo sul territorio, di fatto inattuabile⁵⁰.

Conclusioni. Il rapporto tra tutela indennitaria e rimedio risarcitorio

L'imprenditore agricolo, che subisce un danno da fauna selvatica, potrebbe avere a sua disposizione due azioni, tra loro alternative: la tutela indennitaria, che trova il proprio titolo nell'art. 26, L. n. 157/1992; la tutela risarcitoria che, stando all'orientamento prevalente, trova la propria fonte nell'art. 2043 c.c.

Da qui, l'esigenza di valutare la possibilità di un loro concorso e, di conseguenza, un loro coordinamento.

Sebbene il rimedio indennitario consenta alla Regione di non ristorare integralmente il pregiudizio subito dall'agricoltore, non pone problemi in punto di individuazione del soggetto passivo e dovrebbe consentire una liquidazione più rapida e veloce⁵¹.

L'indennizzo dovrebbe permettere all'imprenditore di continuare ad esercitare l'attività e rimanere sul territorio, nonostante il pregiudizio subito. A trarne effetti benefici è anche l'intera collettività. Come si è visto, produzione agricola e conservazione dell'ambiente non sono attività antitetiche ma complementari.

Spostando il ragionamento dal piano collettivo a quello individuale, laddove il ristoro non fosse integrale, alcuna giurisprudenza non ha escluso il risarcimento del danno⁵², che potrebbe essere azionato in alternativa.

Se è pur vero che la tutela indennitaria operi "per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili", leggendo l'espressione in un'ottica di *favor* per l'imprenditore agricolo, laddove il danneggiato abbia elementi sufficienti per dimostrare una specifica responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione, nulla sembrerebbe precludergli la strada del rimedio risarcitorio⁵³, pur con tutte le difficoltà che ne possono derivare.

Più controversa, invece, è la questione se i due rimedi possano essere cumulati tra loro, consentendo al danneggiato di agire in via risarcitoria per la differenza tra l'indennizzo riconosciuto ed il danno effettivamente subito.

Sebbene indennizzo e risarcimento siano autonomi ed indipendenti tra loro per presupposti e *ratio*, sotto il profilo degli effetti esitano nella corresponsione di una somma di denaro da destinare all'impresa agricola.

Entrambe le tutele, pur agendo direttamente sull'interesse dell'imprenditore, proteggono indirettamente anche un interesse riferibile alla collettività. Onde evi-

tare l'abbandono delle zone rurali da parte dell'imprenditore agricolo vittima del pregiudizio da fauna selvatica, l'ordinamento interviene con una misura indennitaria che gli consente di rimanere sul territorio e continuare la sua attività, che è anche conservazione dell'ambiente. Analogamente, il risarcimento, ponendo l'imprenditore nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, dovrebbe ripristinare lo *status quo ante*.

La commistione tra i due piani, pertanto, rischia di essere un ostacolo alla cumulabilità delle tutele perché andrebbero a riparare un pregiudizio che, nell'ottica della P.A. ha già avuto un ristoro e la cui determinazione non può che essere equitativa.

D'altra parte, la domanda di risarcimento si fonda su presupposti più rigidi per cui, ove integrati, non si dovrebbero incontrare ostacoli alla preventiva liquidazione dell'indennizzo. Pertanto, a fronte di una certezza sul danno subito, al netto di un eventuale concorso di colpa dello stesso imprenditore agricolo (1227 c.c.) e di quanto già liquidato dalla Regione (art. 26), ove dimostrabile una responsabilità della P.A., si potrebbe ipotizzare – almeno in linea teorica – che il rimedio risarcitorio possa trovare ancora un minimo spazio residuo.

Passando dal piano astratto a quello concreto, lo sforzo interpretativo rischia di essere vanificato. Scorrendo i massimari giurisprudenziali, mancano precedenti che si muovano in questa direzione. I motivi si sono già detti. La complessità ad individuare il responsabile, le difficoltà probatorie che richiede l'art. 2043 c.c., il criterio equitativo cui sarebbe subordinata la liquidazione del pregiudizio, le note difficoltà, tempistiche e costi di un processo, porteranno l'imprenditore agricolo a preferire la sola ed esclusiva strada indennitaria, relegando il risarcimento del danno a quelle poche e limitate ipotesi dove esista una forte divergenza tra quanto indennizzato e danno effettivamente subito ma, soprattutto, si disponga di un quadro probatorio certo e nitido.

Sotto altro profilo, però, non scartare a priori questa impostazione potrebbe dare comunque un'utilità. La Regione, onde evitare di essere coinvolta in procedimenti giudiziari, pur nei limiti delle proprie risorse, è così richiamata ai propri doveri di controllo sulla fauna selvatica, a riconoscere indennizzi che realizzino un equo temperamento tra le diverse esigenze, a liquidarli in tempi rapidi, così da consentire all'imprenditore agricolo di assorbire e gestire meglio la perdita e poter ritornare a produrre.

⁵⁰ Per approfondimenti sul contrasto probatorio cfr. R. Foffa, *Il punto sui danni causati dalla fauna selvatica*, cit.; Id., *Danno causati dalla fauna selvatica: il problema della prova*, in *Danno e Resp.*, 2010, 905.

⁵¹ È prevista la liquidazione entro 90 giorni dalla formulazione della richiesta.

⁵² In questa direzione sembrerebbero muoversi, più o meno indirettamente, Cass., Sez. un., 17 marzo 2004, n. 5417, cit.; Cass., 28 luglio 2004, n. 14241, in *Foro It. on-line*; Cass., 13 gennaio

2009, n. 467, cit.

⁵³ Sebbene in settori differenti, la stessa giurisprudenza della CGUE, in più occasioni, ha affermato che l'azione di risarcimento rappresenta quel minimo di tutela che deve essere sempre e comunque riconosciuta al cittadino, altrimenti sarebbe messa a repentaglio la tutela effettiva dei diritti. Sul punto cfr. CGCE, 5 febbraio 1963, C-26/62, *Van Gend en Loos*; CGCE, 19 novembre 1991, C-9/90, *Francovich*; CGCE, 20 settembre 2001, C-453/99, *Courage*, tutte in *www.curia.europa.eu*.